

N. 279

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni *online* degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE

(Parere ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 22 aprile 2021, n. 53)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 agosto 2021)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO, RECANTE: Attuazione della direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante *“Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”*;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante *“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea”* (Legge di delegazione europea 2019-2020), e, in particolare, l'articolo 8;

Vista la direttiva 93/83/CEE del Consiglio del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo;

Vista la direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

Vista la legge 22 novembre 1973, n. 866, recante *“Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961”*;

Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante *“Ratifica ed esecuzione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato”*;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante *“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta della Repubblica italiana n. 102 del 5 maggio 2014, recante *“Riordino della materia del diritto connesso al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni”*;



Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della cultura, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, primo comma, le parole: "via cavo" sono soppresse;

b) all'articolo 16-bis, comma 1, la lettera c) è abrogata;

c) dopo l'articolo 16-bis, sono inseriti i seguenti:

"Art. 16-ter

1. Ai fini della presente legge per "ritrasmissione" si intende qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata e integrale, destinata al pubblico di una emissione primaria di uno Stato membro, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, quando la trasmissione iniziale è effettuata su filo, via etere o via satellite, esclusa la trasmissione online, e quando la ritrasmissione:

a) è effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e responsabilità tale trasmissione iniziale è stata effettuata, indipendentemente dal modo in cui il soggetto che effettua la ritrasmissione ottiene i segnali che trasportano i programmi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva ai fini della ritrasmissione;

b) è effettuata su un servizio di accesso a internet, come definito all'articolo 2, numero 2), del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, in un ambiente gestito, inteso come un ambiente in cui un operatore di servizi di ritrasmissione fornisce un servizio di ritrasmissione sicura agli utenti autorizzati, nel quale solamente questi ultimi possono accedere alla ritrasmissione e il livello di sicurezza è comparabile a quello utilizzato per il contenuto trasmesso attraverso le reti gestite in cui il contenuto ritraspresso è criptato.



pa

2. *La ritrasmissione di programmi televisivi o radiofonici ai sensi del presente articolo è autorizzata dai titolari del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico.*
3. *I titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva esercitano il diritto di concedere o rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione all'operatore di un servizio di ritrasmissione che intenda acquisirne i diritti esclusivamente attraverso un organismo di gestione collettiva.*
4. *Gli organismi di gestione collettiva di cui al presente articolo devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, e operare ai sensi del medesimo decreto.*
5. *Quando i titolari del diritto non hanno trasferito a un organismo di gestione collettiva la gestione del diritto di cui al comma 3, il diritto di concedere o di rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione a loro nome spetta all'organismo di gestione collettiva che gestisce i diritti della stessa categoria di titolari e, nel caso di una pluralità di organismi, spetta ai tre organismi maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari.*
6. *I titolari dei diritti che non hanno conferito mandato a un organismo di gestione collettiva hanno gli stessi diritti e obblighi dei titolari che hanno conferito mandato all'organismo di gestione collettiva che ha stipulato un accordo con l'operatore del servizio di ritrasmissione. I titolari che non hanno conferito mandato a un organismo di gestione collettiva possono esercitare i diritti esclusivi di comunicazione al pubblico entro il termine di tre anni decorrenti dalla data della ritrasmissione che comprende la propria opera o altro materiale protetto.*
7. *Quando l'emissione primaria proviene da un altro Stato membro dell'Unione europea e l'operatore del servizio di ritrasmissione intende acquisire i diritti di ritrasmissione per il territorio italiano, l'autorizzazione alla ritrasmissione è rilasciata dagli organismi di gestione collettiva nazionali ai sensi del comma 5.*
8. *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando la trasmissione iniziale e la ritrasmissione hanno luogo nel territorio nazionale.*

Art. 16-quater

1. *Ai fini della presente legge, per "servizio online accessorio" si intende un servizio di fornitura al pubblico di programmi televisivi o radiofonici e di qualsiasi materiale che riveste carattere accessorio rispetto alla trasmissione, simultaneamente ad essa o per un determinato periodo di tempo dopo la trasmissione, effettuato da un organismo di diffusione radiotelevisiva, direttamente o sotto il suo controllo e la sua responsabilità.*
2. *Per "materiale accessorio" si intende il materiale che ha una relazione chiaramente subordinata rispetto alle trasmissioni, ivi inclusi i materiali che arricchiscono o ampliano in altro modo i programmi in questione, anche mediante anteprima, ampliamento, integrazione o valutazione dei contenuti.*
3. *Non rientra nella definizione di cui al comma 1 la fornitura dell'accesso a opere individuali o ad altro materiale protetto integrati in un programma televisivo o radiofonico o a opere o ad altro materiale protetto che non hanno una relazione con un programma trasmesso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, come i servizi che danno accesso a singole opere*



musicali o audiovisive, album musicali o video, quali, tra gli altri, i servizi di video su richiesta.

4. Qualora avvengano nell'ambito di uno o più Stati membri dell'Unione europea, oltre a quello dell'organismo di radiodiffusione, gli atti di comunicazione al pubblico di opere o altri materiali protetti, su filo o senza filo, e di messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti, con modalità tali che ciascuno possa accedervi dal luogo e nel momento da esso scelti, avvenuti nell'ambito di un servizio online accessorio di cui al presente articolo, nonché gli atti di riproduzione di opere o altri materiali protetti necessari per la fornitura, l'accesso o l'utilizzo di tale servizio online, si considerano effettuati esclusivamente nel territorio dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva nelle ipotesi in cui vengono forniti al pubblico:

a) programmi radiofonici;

b) programmi televisivi d'informazione e di attualità oppure programmi di produzione interna interamente ideati, finanziati e realizzati con risorse proprie dall'organismo di diffusione radiotelevisiva.

5. Il principio di cui al comma 4 non si applica alle trasmissioni di eventi sportivi e di opere e altro materiale protetto in esse inclusi.

6. Nelle ipotesi di cui al comma 4, i titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi e gli organismi di diffusione radiotelevisiva determinano l'importo dovuto per il loro utilizzo, tenendo conto di tutti gli aspetti che caratterizzano, a livello quantitativo e qualitativo, il servizio online accessorio, inclusi la durata della disponibilità online dei programmi, il pubblico e le versioni linguistiche fornite. L'importo del pagamento da effettuare può essere calcolato anche sulla base dei ricavi dell'organismo di diffusione radiotelevisiva.

7. Il principio del paese d'origine di cui al comma 4 non pregiudica la libertà contrattuale dei titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi e degli organismi di diffusione radiotelevisiva di limitare lo sfruttamento dei diritti di cui ai precedenti commi e degli altri diritti previsti dalla presente legge in capo ai medesimi soggetti.

8. I commi 6 e 7 si applicano anche quando il servizio online accessorio è effettuato esclusivamente sul territorio nazionale.

Art. 16-quinquies

1. Ai fini della presente legge, per "immissione diretta" si intende il processo tecnico mediante il quale un organismo di diffusione radiotelevisiva trasmette i propri segnali che trasportano i programmi a un organismo diverso dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, con modalità che non consentono al pubblico durante la trasmissione di accedere ai predetti segnali.

2. L'organismo di diffusione radiotelevisiva e il distributore di segnali partecipano ad un unico atto di comunicazione al pubblico quando il primo trasmette, mediante immissione diretta e senza trasmissione simultanea al pubblico, i propri segnali che trasportano i programmi esclusivamente ad un distributore di segnali, il quale provvede a trasmetterli al pubblico.



3. *Non si applica il comma 2 quando il distributore di segnali si limita a fornire all'organismo di diffusione radiotelevisiva i mezzi tecnici per garantire la ricezione delle trasmissioni o per migliorarne la ricezione.*

4. *L'organismo di diffusione radiotelevisiva e il distributore di segnali partecipano, ciascuno in base al proprio contributo, all'atto di comunicazione al pubblico di cui al comma 2 e sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione dei titolari dei diritti in relazione al contributo specifico da loro fornito alla trasmissione del programma.*

5. *I titolari dei diritti rilasciano l'autorizzazione di cui al comma 4 esclusivamente attraverso gli organismi di gestione collettiva, come previsto all'articolo 16-ter.*

6. *Quando gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono i segnali portatori di programmi direttamente al pubblico e simultaneamente li trasmettono ad altri organismi mediante il processo tecnico di immissione diretta, le trasmissioni in tal modo effettuate dai distributori di segnali costituiscono un atto di comunicazione al pubblico distinto da quello effettuato dall'organismo di diffusione radiotelevisiva al quale si applica l'articolo 16-ter.”;*

d) all'articolo 79, comma 1, lettera a), le parole “*via cavo*”, ovunque ricorrano, sono soppresse;

e) dopo l'articolo 79, è inserito il seguente:

“*Art. 79-bis*

1. *L'articolo 16-ter non si applica ai diritti sulla ritrasmissione esercitati dagli organismi di diffusione radiotelevisiva in relazione alle proprie trasmissioni, indipendentemente dal fatto che tali diritti appartengano direttamente o siano stati trasferiti a tali organismi da altri titolari dei diritti.*

2. *Qualora gli organismi di diffusione radiotelevisiva e gli operatori dei servizi di ritrasmissione avviino trattative finalizzate alla conclusione di un accordo per l'autorizzazione alla ritrasmissione dei programmi televisivi e radiofonici, tali trattative devono essere condotte in buona fede, ai sensi dell'articolo 1337 del codice civile.”;*

f) all'articolo 85-bis, comma 1, le parole “*via cavo*” sono soppresse;

g) all'articolo 110-bis:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. *L'autorizzazione alla ritrasmissione delle emissioni di radiodiffusione è concessa mediante contratto tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori di diritti connessi e i soggetti che effettuano la ritrasmissione individuati ai sensi dell'articolo 16-ter.”;*

2) al comma 2, le parole “*via cavo*” sono soppresse;

h) l'articolo 180-bis è abrogato.



ART. 2

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Gli accordi aventi ad oggetto l'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi relativi agli atti di comunicazione al pubblico di opere o altro materiale protetto, su filo o senza filo, agli atti di messa a disposizione del pubblico di opere o altro materiale protetto, su filo o senza filo, con modalità tali che ciascuno possa accedervi dal luogo e nel momento da esso scelti, che hanno luogo nel corso della fornitura di un servizio online accessorio, nonché agli atti di riproduzione necessari per la fornitura, l'accesso o l'uso di tale servizio online, vigenti alla data del 7 giugno 2021, sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 16-*quater* della legge n. 633 del 1941 a decorrere dal 7 giugno 2023, se scadono dopo tale data.
2. Le autorizzazioni aventi ad oggetto gli atti di comunicazione al pubblico di cui all'articolo 16-*quinquies* della legge n. 633 del 1941, vigenti alla data del 7 giugno 2021, sono soggette alla disciplina di cui al citato articolo a decorrere dal 7 giugno 2025, se scadono dopo tale data.

ART. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo, in attuazione della legge 22 aprile 2021, n. 53 (*legge di delegazione europea 2019-2020*), recepisce la direttiva (UE) 2019/789 del Consiglio del 17 aprile 2019, recante norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici nonché modifica della direttiva 93/83/CEE del Consiglio.

Il termine per il recepimento da parte degli Stati membri è fissato dall'articolo 12 della direttiva al 7 giugno 2021 e, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2021, n. 234, il presente decreto legislativo di recepimento dovrà essere adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2019-2020 (8 maggio 2021), pertanto entro l'8 agosto 2021.

L'intervento normativo oggetto di recepimento si inserisce nell'attuale contesto di riferimento in cui lo sviluppo delle tecnologie digitali e di internet hanno trasformato la distribuzione dei programmi televisivi e radiofonici e l'accesso agli stessi.

La direttiva (UE) 2019/789, cd. *Sat-Cab*, è nata, dunque, dall'esigenza di rendere disponibile, semplificando la concessione di licenze di diritti d'autore e di diritti connessi, una fornitura transfrontaliera anche ai servizi online accessori alle trasmissioni e di estendere, in chiave di neutralità tecnologica, le norme già previste per la ritrasmissione via cavo anche alle altre modalità di ritrasmissione che sono emerse a seguito dei recenti sviluppi tecnologici e che vedano coinvolti soggetti diversi rispetto all'organismo di diffusione che ha effettuato la trasmissione iniziale.

Come noto, la direttiva 93/83/CEE facilita la trasmissione transfrontaliera via satellite e la ritrasmissione via cavo di programmi televisivi e radiofonici da altri Stati membri. Tuttavia, le disposizioni di tale direttiva sulle trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevisiva si applicano unicamente alle trasmissioni via satellite e, pertanto, non si applicano agli eventuali servizi online accessori alle trasmissioni e ad altre modalità trasmissive.

A tale scopo, è stato introdotto il c.d. principio del "Paese di origine" per le azioni di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione del pubblico di opere e materiali protetti che vengono veicolati, da un organismo di diffusione radiotelevisiva, nell'ambito di servizi *on-line* accessori; tale principio, inoltre, trova applicazione unicamente ai programmi radiofonici, ai programmi televisivi d'informazione e di attualità, oltre che ai programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva.

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni da parte dei titolari dei diritti, si applicheranno disposizioni analoghe a quelle già applicate alla ritrasmissione via cavo come definite nella direttiva 93/83/CEE e, segnatamente, la gestione collettiva obbligatoria dei diritti applicabili alla ritrasmissione e il ricorso alla mediazione.

La direttiva è composta da 14 articoli e 27 considerando e, fermi restando i criteri attuativi e i limiti dettati dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, all'articolo 8 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (*legge di delegazione europea 2019-2020*), sono stati individuati i seguenti criteri direttivi, sviluppati nel presente schema di decreto legislativo:

a) definire in modo restrittivo i «*programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva*» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della direttiva (UE) 2019/789, in particolare riconducendo il concetto di «*produzione propria*» alla nozione di «*produzione interna*»;



b) individuare i requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/789, tenendo in considerazione quanto disposto dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

La nuova disciplina, ai fini della massima armonizzazione normativa, anche tenuto conto del precedente recepimento della direttiva 93/83/CEE, è stata integrata nella legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione dei diritti d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”, modificata in più punti sulla base della materia oggetto della novella.

Lo schema di decreto legislativo in esame consta di 3 articoli: l'articolo 1 interviene a modificare la legge 22 aprile 1941, n. 633 (*legge sul diritto d'autore*), l'articolo 2 detta disposizioni transitorie e finali e l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Si evidenzia che sullo schema di decreto in esame è stato acquisito, in data 4 giugno 2021, il parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, ai sensi dell'articolo 190 della legge n. 633 del 1941.

Analisi dell'articolato

Preliminarmente, nello schema di decreto in oggetto si è scelto di sovrapporre le due discipline relative alla ritrasmissione via cavo e non via cavo, optando per l'eliminazione del riferimento alla distribuzione via cavo nella legge sul diritto d'autore.

La soluzione di disciplinare in modo organico e uniforme tutte le ritrasmissioni aventi determinate caratteristiche, indipendentemente dalla tecnica trasmissiva adottata, corrisponde alla *ratio* della direttiva stessa, contribuendo a una maggiore chiarezza del dettato normativo nazionale. I «*considerando*» premessi all'articolato della direttiva esprimono chiaramente che, al fine di fornire certezza giuridica agli operatori del settore e di superare le disparità normative nazionali per quanto riguarda i servizi di ritrasmissione, con la direttiva in parola dovrebbero essere applicate norme simili a quelle che si applicano alla trasmissione via cavo come definite dalla direttiva 93/83/CEE, sostanzialmente estendendo l'applicazione degli stessi principi in chiave di neutralità tecnologica. Tale soluzione, peraltro, corrisponde all'attuale contesto di riferimento nello Stato italiano, ove la distribuzione via cavo non ha avuto un significativo sviluppo.

Pertanto, le disposizioni di cui all'**articolo 1, comma 1, lettere a), b), d), f) e h)**, del presente schema di decreto intervengono a sopprimere i riferimenti alla ritrasmissione via cavo contenuti agli articoli 16, 16-*bis*, 79, 85-*bis* e 180-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633 (*legge sul diritto d'autore*, di seguito: “*LDA*”). Nello specifico, la lettera a) modifica l'articolo 16, primo comma, della LDA, sopprimendo le parole “*via cavo*”; la lettera b) abroga l'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera c), che attualmente reca la definizione della ritrasmissione via cavo; la lettera d) sopprime le parole “*via cavo*” dall'articolo 79, comma 1, lettera a); la lettera f) sopprime le parole “*via cavo*” altresì dall'articolo 85-*bis*, comma 1, che riconosce il diritto di autorizzare la ritrasmissione ai detentori dei diritti connessi e la lettera h) abroga l'articolo 180-*bis* concernente il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo. Anche l'**articolo 1, comma 1, lettera g)**, nel modificare l'articolo 110-*bis* della LDA che nel testo vigente già prevede un meccanismo di ricorso all'assistenza di un terzo in caso di mancato accordo, allinea il testo alla scelta di sistema di non distinguere la ritrasmissione sulla base delle tecnologie



utilizzate, in ossequio al principio di neutralità tecnologica.

L'**articolo 1, comma 1, lettera c)**, inserisce dopo il vigente articolo 16-*bis* della LDA gli articoli 16-*ter*, 16-*quater* e 16-*quinquies* che recepiscono, rispettivamente, le disposizioni della direttiva dedicate alla ritrasmissione, ai servizi online accessori e all'immissione diretta. Nello specifico:

- l'**articolo 16-ter** recepisce l'articolo 4 della direttiva concernente l'esercizio, da parte di titolari dei diritti diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, dei diritti sulla **ritrasmissione**. La disposizione in commento introduce, al **comma 1**, la definizione di ritrasmissione di cui all'articolo 2, punto 2), della direttiva, definendo altresì l'ambiente gestito in conformità all'articolo 2, punto 3), e al considerando 14 della direttiva. Nei successivi commi, si prevede che i titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi possano concedere o rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione esclusivamente attraverso un organismo di gestione collettiva che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, e che operi ai sensi del medesimo decreto. Tali requisiti sono stati fissati in ossequio al criterio direttivo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge di delegazione europea. Il **comma 5**, in attuazione dell'articolo 4, paragrafo 2, ultimo capoverso, della direttiva, prevede che, qualora i titolari del diritto non abbiano trasferito a un organismo di gestione collettiva la gestione del diritto, il diritto di concedere o di rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione, a loro nome, spetta all'organismo di gestione collettiva che gestisce i diritti della stessa categoria di titolari e, nel caso di una pluralità di organismi, ai tre organismi maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari. Il **comma 8**, recependo l'articolo 7 della direttiva, prevede inoltre che le disposizioni dell'articolo 16-*ter* si applicano anche quando sia la trasmissione iniziale sia la ritrasmissione hanno luogo nel territorio nazionale;
- l'**articolo 16-quater** recepisce l'articolo 3 della direttiva concernente i **servizi online accessori** degli organismi di diffusione radiotelevisiva, applicando ad essi il **principio del Paese d'origine**. La direttiva mira a evitare che gli organismi di diffusione che mettono a disposizione *on line*, in modalità lineare o non lineare, programmi collegati in via subordinata o ancillare alle loro trasmissioni debbano munirsi di licenza in ciascuno Stato membro. Tale pratica, infatti, risulterebbe di difficilissima attuazione e l'assenza di licenza determinerebbe una frammentazione dello spazio audiovisivo europeo non agevole sotto il profilo tecnologico e in conflitto con gli stessi obiettivi europei. A tutela della filiera industriale dell'audiovisivo e degli eventi sportivi audiovisivi, l'articolo 3 della direttiva – così come l'articolo 16-*quater* di quest'ultimo attuativo – prevede che il principio del Paese d'origine trovi applicazione limitatamente ai programmi radiofonici e televisivi di informazione e di attualità ovvero ai programmi di produzione propria. Questi ultimi, in osservanza del criterio direttivo dettato all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge di delegazione europea, sono stati definiti nel testo di recepimento come programmi di produzione interna che sono interamente ideati, finanziati e realizzati con risorse proprie dall'organismo di diffusione radiotelevisiva. Analogamente all'articolo 16-*ter*, il **comma 1** dell'articolo 16-*quater* introduce la definizione di servizio *online* accessorio, in attuazione dell'articolo 2, punto 1), della direttiva, mentre il **comma 2** definisce il materiale accessorio quale materiale che ha una relazione chiara e



subordinata rispetto alle trasmissioni, in conformità al considerando 8 della direttiva. Lo stesso considerando 8 è altresì recepito dal **comma 3** che prevede i casi di esclusione dalla definizione di servizi online accessori.

- **l'articolo 16-quinquies** recepisce l'articolo 8 della direttiva concernente la trasmissione di programmi attraverso **immissione diretta**. Con tale disposizione si prevede che, quando gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono i loro segnali portatori di programmi per immissione diretta esclusivamente ai distributori di segnali senza trasmettere direttamente i loro programmi al pubblico e i distributori di segnali inviano tali segnali portatori di programmi ai loro utenti per consentire loro di guardare o ascoltare i programmi, vi sia un unico atto di comunicazione al pubblico a cui partecipano sia gli organismi di diffusione radiotelevisiva che i distributori di segnali con i rispettivi contributi. L'organismo di diffusione radiotelevisiva e il distributore di segnali, dunque, partecipano, ognuno in base al proprio contributo, all'atto di comunicazione al pubblico e pertanto devono ottenere l'autorizzazione dei titolari dei diritti in relazione al contributo specifico da loro fornito alla trasmissione del programma. Analogamente alla ritrasmissione, l'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti ai distributori di segnali deve avvenire attraverso sistemi di gestione collettiva dei diritti. Il **comma 6**, in conformità al considerando 21 della direttiva, disciplina una fattispecie peculiare di immissione diretta, disponendo che, qualora gli organismi di diffusione radiotelevisiva effettuino un atto di trasmissione iniziale, trasmettendo i segnali portatori di programmi direttamente al pubblico, e simultaneamente trasmettano tali segnali ai distributori di segnali attraverso il processo tecnico di immissione diretta, le trasmissioni di questi ultimi costituiscono un atto di comunicazione al pubblico distinto da quello effettuato dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, trovando quindi applicazione le norme sulla ritrasmissione di cui all'articolo 16-ter di nuova introduzione. Analogamente agli articoli 16-ter e 16-quater, il **comma 1** dell'articolo 16-quinquies introduce la definizione di immissione diretta, in attuazione dell'articolo 2, punto 4), della direttiva.

L'**articolo 1, comma 1, lettera e)**, dello schema di decreto in esame inserisce nella LDA l'**articolo 79-bis**, in attuazione dell'articolo 5 della direttiva, prevedendo che le disposizioni di cui all'articolo 16-ter non si applicano nel caso di esercizio dei diritti sulla ritrasmissione da parte degli organismi di diffusione radiotelevisiva in relazione alle loro trasmissioni, indipendentemente dal fatto che tali diritti appartengano direttamente a tali organismi o siano stati loro trasferiti da altri titolari dei diritti. Inoltre, viene disposto che, qualora gli organismi di diffusione radiotelevisiva e gli operatori dei servizi di ritrasmissione avviino trattative finalizzate alla conclusione di un accordo per l'autorizzazione alla ritrasmissione dei programmi televisivi e radiofonici, tali trattative devono essere condotte in buona fede ai sensi dell'articolo 1337 del codice civile.

L'**articolo 1, comma 1, lettera g)**, dello schema di decreto in esame modifica l'**articolo 110-bis** della LDA in attuazione dell'articolo 6 della direttiva. Al riguardo occorre premettere che il vigente articolo 110-bis già prevede un meccanismo di ricorso all'assistenza di un terzo in caso di mancato accordo sull'autorizzazione per la ritrasmissione via cavo di un'emissione di radiodiffusione. La novella, sostituendo il comma 1 ed eliminando il riferimento alla tecnologia "via cavo" nel comma 3, estende – in coerenza con quanto richiesta dalla direttiva – il meccanismo di negoziazione assistita sia in



termini soggettivi (i.e. “*i detentori di diritti connessi e i soggetti che effettuano la ritrasmissione individuati ai sensi dell’articolo 16-ter*”), sia in termini oggettivi (i.e. non solo alle piattaforme via cavo).

L’**articolo 2**, in attuazione dell’articolo 11 della direttiva, prevede un regime transitorio in base al quale gli accordi in vigore alla data del 7 giugno 2021, aventi ad oggetto l’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi relativi agli atti di comunicazione al pubblico di opere o altro materiale protetto che hanno luogo nel corso della fornitura di un servizio online accessorio, sono soggetti alla disciplina di cui all’articolo 16-*quater* a decorrere dal 7 giugno 2023, se scadono dopo tale data, mentre le autorizzazioni ottenute per gli atti di comunicazione al pubblico mediante immissione diretta in vigore al 7 giugno 2021 sono soggette alla disciplina dettata dall’articolo 16-*quinquies* a decorrere dal 7 giugno 2025, se scadono dopo tale data.

Detto regime transitorio risponde alle esigenze di certezza del diritto e di salvaguardia di diritti contrattualmente acquisiti per tutti quegli accordi tra privati già esistenti alla data fissata per il recepimento della direttiva.

Infine, l’**articolo 3** reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall’attuazione delle disposizioni del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dall’attuazione del decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.





Direttiva (UE) 2019/789

Proposta d.lgs.	Criteri di delega	Considerando
<p>Articolo 1 - Oggetto</p> <p>La presente direttiva stabilisce norme intese a migliorare l'accesso transfrontaliero a un maggior numero di programmi televisivi e radiofonici, facilitando l'acquisizione dei diritti per la fornitura di servizi online che sono accessori alle trasmissioni di alcuni tipi di programmi televisivi e radiofonici, e per la ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici. Essa stabilisce inoltre norme per la trasmissione di programmi televisivi e radiofonici attraverso il processo di immissione diretta.</p>	<p>Art. 1, comma 1, lettera c):</p> <p>Articolo 16-quater, commi 1, 2 e 3:</p> <p><i>1. Ai fini della presente legge, per "servizio online accessorio" si intende un servizio di fornitura al pubblico di programmi televisivi o radiofonici e di qualsiasi materiale che riveste carattere accessorio rispetto alla trasmissione, simultaneamente ad essa o per un determinato periodo di tempo dopo la trasmissione, effettuato da un organismo di diffusione radiotelevisiva, direttamente o sotto il suo controllo e la sua responsabilità.</i></p>	<p>Considerando 8 e 14</p>
<p>Articolo 2 - Definizioni</p> <p>Ai fini della presente direttiva si intende per:</p> <p>1) «servizio online accessorio», un servizio online che consiste nella fornitura al pubblico, da parte di un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, di programmi televisivi o radiofonici contemporaneamente alla loro trasmissione o per un determinato periodo di tempo dopo la loro trasmissione da parte dell'organismo di diffusione radiotelevisiva, nonché di qualsiasi materiale che riveste carattere accessorio rispetto a tale trasmissione;</p>		



<p>2) «ritrasmissione», qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, diversa dalla ritrasmissione via cavo quale definita nella direttiva 93/83/CEE, destinata al pubblico di una emissione primaria di un altro Stato membro, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, purché tale trasmissione iniziale sia effettuata su filo o via etere, inclusa la trasmissione via satellite ma non online, a condizione che:</p> <p>a) la ritrasmissione sia effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione</p>	<p>2. Per "materiale accessorio" si intende il materiale che ha una relazione chiaramente subordinata rispetto alle trasmissioni, ivi inclusi i materiali che arricchiscono o ampliano in altro modo i programmi in questione, anche mediante anteprema, ampliamento, integrazione o valutazione dei contenuti. [Considerando 8]</p> <p>3. Non rientra nella definizione di cui al comma 1 la fornitura dell'accesso a opere individuali o ad altro materiale protetto integrati in un programma televisivo o radiofonico o a opere o ad altro materiale protetto che non hanno una relazione con un programma trasmesso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, come i servizi che danno accesso a singole opere musicali o audiovisive, album musicali o video, quali, tra gli altri, i servizi di video su richiesta. [Considerando 8]</p> <p>Articolo 16-ter, comma 1:</p> <p>1. Ai fini della presente legge per "ritrasmissione" si intende qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata e integrale, destinata al pubblico di una emissione primaria di uno Stato membro, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, quando la trasmissione iniziale è effettuata su filo, via etere o via satellite, esclusa la trasmissione online, e quando la ritrasmissione:</p>	
---	---	--



<p>radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e responsabilità tale trasmissione iniziale è stata effettuata, indipendentemente dal modo in cui il soggetto che effettua la trasmissione ottiene i segnali che trasportano i programmi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva ai fini della ritrasmissione, e</p> <p>b) se la ritrasmissione sia effettuata su un servizio di accesso a Internet, quale definito all'articolo 2, secondo comma, punto 2) del regolamento (UE) 2015/2120, essa sia effettuata in un ambiente gestito;</p> <p>3) «ambiente gestito», un ambiente in cui un operatore di servizi di ritrasmissione fornisce un servizio di ritrasmissione sicura agli utenti autorizzati;</p>	<p>a) è effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e responsabilità tale trasmissione iniziale è stata effettuata, indipendentemente dal modo in cui il soggetto che effettua la ritrasmissione ottiene i segnali che trasportano i programmi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva ai fini della ritrasmissione;</p> <p>b) è effettuata su un servizio di accesso a internet, come definito all'articolo 2, numero 2), del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, in un ambiente gestito, inteso come un ambiente in cui un operatore di servizi di ritrasmissione fornisce un servizio di ritrasmissione sicura agli utenti autorizzati, nel quale solamente questi ultimi possono accedere alla ritrasmissione e il livello di sicurezza è comparabile a quello utilizzato per il contenuto trasmesso attraverso le reti gestite in cui il contenuto ritraspresso è criptato. [Considerando 14]</p>	
<p>4) «immissione diretta», un processo tecnico mediante il quale un organismo di diffusione radiotelevisiva trasmette i propri segnali che trasportano i programmi a un organismo diverso dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, in modo tale che i segnali che trasportano i</p>	<p>Articolo 16-quinquies, comma 1: 1. Ai fini della presente legge, per "immissione diretta" si intende il processo tecnico mediante il quale un organismo di diffusione radiotelevisiva trasmette i propri segnali che trasportano i programmi a un organismo</p>	



<p>programmi non siano accessibili al pubblico durante la trasmissione.</p>	<p><i>diverso dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, con modalità che non consentono al pubblico durante la trasmissione di accedere ai predetti segnali.</i></p>	
<p>CAPO II - Servizi online accessori degli organismi di diffusione radiotelevisiva</p> <p>Articolo 3 - Applicazione del principio del «paese d'origine» ai servizi online accessori</p> <p>1. Le azioni di comunicazione al pubblico di opere o ad altri materiali protetti, su filo o senza filo e di messa a disposizione del pubblico di opere o ad altri materiali protetti, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa accedere ad esse dal luogo e nel momento da esso scelti, che hanno luogo quando vengono forniti al pubblico:</p> <p>a) programmi radiofonici, e</p> <p>b) programmi televisivi che sono:</p> <p>i) programmi d'informazione e di attualità, oppure</p> <p>ii) programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva,</p> <p>nell'ambito di un servizio online accessorio che è fornito da un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e la sua responsabilità, nonché gli atti di riproduzione di opere o ad altri materiali protetti necessarie per la fornitura, l'accesso o l'utilizzo di tale servizio online per gli stessi programmi sono, nell'ambito dell'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi pertinenti per tali azioni, considerate come aventi luogo esclusivamente nello Stato</p>	<p>Art. 1, comma 1, lettera c):</p> <p>Articolo 16-quater, commi 4-8:</p> <p>4. <i>Qualora avvengano nell'ambito di uno o più Stati membri dell'Unione europea, oltre a quello dell'organismo di radiodiffusione, gli atti di comunicazione al pubblico di opere o altri materiali protetti, su filo o senza filo, e di messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti, con modalità tali che ciascuno possa accedervi dal luogo e nel momento da esso scelti, avvenuti nell'ambito di un servizio online accessorio di cui al presente articolo, nonché gli atti di riproduzione di opere o altri materiali protetti necessari per la fornitura, l'accesso o l'utilizzo di tale servizio online, si considerano effettuati esclusivamente nel territorio dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva nelle ipotesi in cui vengono forniti al pubblico:</i></p> <p>a) programmi radiofonici;</p> <p>b) programmi televisivi d'informazione e di attualità oppure programmi di produzione</p>	<p>Art. 8, lettera a)</p> <p>1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:</p> <p>a) definire in modo restrittivo i «programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della direttiva (UE) 2019/789, in particolare riconducendo il concetto di «produzione propria» alla nozione di «produzione interna»;</p>

Considerando 9-13



<p>membro in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva.</p> <p>La lettera b) del primo comma non si applica alle trasmissioni di eventi sportivi e alle opere e altro materiale protetto in esse inclusi.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché, nel fissare l'importo del pagamento da effettuare per i diritti soggetti al principio del paese d'origine quale stabilito al paragrafo 1, le parti contraenti tengano conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio quali le caratteristiche del servizio, inclusa la durata della disponibilità online dei programmi forniti nell'ambito di tale servizio, il pubblico e le versioni linguistiche fornite.</p> <p>Il primo comma non impedisce di calcolare l'importo del pagamento da effettuare sulla base dei ricavi dell'organismo di diffusione radiotelevisiva.</p> <p>3. Il principio del paese d'origine di cui al paragrafo 1 fa salva la libertà contrattuale dei titolari del diritto e degli organismi di diffusione radiotelevisiva di concordare, in conformità del diritto dell'Unione, di limitare lo sfruttamento di tali diritti, compresi quelli previsti dalla direttiva 2001/29/CE.</p>	<p><i>interna interamente ideati, finanziati e realizzati con risorse proprie dall'organismo di diffusione radiotelevisiva.</i></p> <p><i>5. Il principio di cui al comma 4 non si applica alle trasmissioni di eventi sportivi e di opere e altro materiale protetto in esse inclusi.</i></p> <p><i>6. Nelle ipotesi di cui al comma 4, i titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi e gli organismi di diffusione radiotelevisiva determinano l'importo dovuto per il loro utilizzo, tenendo conto di tutti gli aspetti che caratterizzano, a livello quantitativo e qualitativo, il servizio online accessorio, inclusi la durata della disponibilità online dei programmi, il pubblico e le versioni linguistiche fornite. L'importo del pagamento da effettuare può essere calcolato anche sulla base dei ricavi dell'organismo di diffusione radiotelevisiva.</i></p> <p><i>7. Il principio del paese d'origine di cui al comma 4 non pregiudica la libertà contrattuale dei titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi e degli organismi di diffusione radiotelevisiva di limitare lo sfruttamento dei diritti di cui ai precedenti commi e degli altri diritti previsti dalla presente legge in capo ai medesimi soggetti.</i></p> <p><i>8. I commi 6 e 7 si applicano anche quando il servizio online accessorio è effettuato esclusivamente sul territorio nazionale.</i></p>	
--	---	--



<p>CAPO III - Ritrasmisione di programmi televisivi e radiofonici</p> <p>Articolo 4 - Esercizio, da parte di titolari dei diritti diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, dei diritti sulla ritrasmissione</p>	<p>1. Gli atti di ritrasmissione dei programmi sono autorizzati dai titolari del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico.</p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché i titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva possano esercitare il proprio diritto di concedere o rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione esclusivamente attraverso un organismo di gestione collettiva.</p> <p>2. Qualora il titolare del diritto non abbia trasferito la gestione del diritto di cui al paragrafo 1, secondo comma, a un organismo di gestione collettiva, si considera che il diritto di concedere o di rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione a nome del titolare del diritto spetta all'organismo di gestione collettiva che gestisce i diritti della stessa categoria per il territorio dello Stato membro per il quale l'operatore di un servizio di ritrasmissione intende acquisire i diritti di ritrasmissione.</p> <p>Tuttavia, nel caso in cui più organismi di gestione collettiva gestiscano i diritti della categoria suddetta per il territorio dello Stato membro in questione, spetta allo Stato membro per il cui territorio l'operatore di un servizio di ritrasmissione cerca di acquisire i diritti per una ritrasmissione decidere quale o quali tra gli</p>	<p><u>Art. 1, comma 1, lettera c)</u></p> <p>Articolo 16-ter, commi 2-7:</p> <p>2. La ritrasmissione di programmi televisivi o radiofonici ai sensi del presente articolo è autorizzata dai titolari del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico.</p> <p>3. I titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva esercitano il diritto di concedere o rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione all'operatore di un servizio di ritrasmissione che intenda acquisirne i diritti esclusivamente attraverso un organismo di gestione collettiva.</p> <p>4. Gli organismi di gestione collettiva di cui al presente articolo devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, e operare ai sensi del medesimo decreto.</p> <p>5. Quando i titolari del diritto non hanno trasferito a un organismo di gestione collettiva la gestione del diritto di cui al comma 3, il diritto di concedere o di rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione a loro nome spetta all'organismo di gestione collettiva che gestisce i diritti della stessa categoria di titolari e, nel caso di una pluralità di organismi, spetta ai tre organismi maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari.</p>	<p>Art. 8, lettera b)</p> <p>b) individuare i requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/789, tenendo in considerazione quanto disposto dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.</p>	<p>Considerando 15 e 16</p>
---	---	---	---	-----------------------------



<p>organismi di gestione collettiva abbiano il diritto di concedere o rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione.</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché il titolare di un diritto abbia gli stessi diritti e obblighi, derivanti da un accordo tra un operatore di un servizio di ritrasmissione, e l'organismo o gli organismi di gestione collettiva che agiscono in conformità del paragrafo 2, dei titolari dei diritti che hanno conferito l'incarico a detto organismo o a detti organismi di gestione collettiva. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché tale titolare di un diritto sia in grado di far valere tali diritti entro un termine, fissato dallo Stato membro interessato, non inferiore a tre anni dalla data della ritrasmissione che comprende la sua opera o altro materiale protetto.</p>	<p>6. I titolari dei diritti che non hanno conferito l'incarico a un organismo di gestione collettiva hanno gli stessi diritti e obblighi dei titolari che hanno conferito l'incarico all'organismo di gestione collettiva che ha stipulato un accordo con l'operatore del servizio di ritrasmissione. I titolari che non hanno conferito mandato a un organismo di gestione collettiva possono esercitare i diritti esclusivi di comunicazione al pubblico entro il termine di tre anni decorrenti dalla data della ritrasmissione che comprende la propria opera o altro materiale protetto.</p> <p>7. Quando l'emissione primaria proviene da un altro Stato membro dell'Unione europea e l'operatore del servizio di ritrasmissione intende acquisire i diritti di ritrasmissione per il territorio italiano, l'autorizzazione alla ritrasmissione è rilasciata dagli organismi di gestione collettiva nazionali ai sensi del comma 5.</p> <p>Norme di coordinamento: art. 1, comma 1, lettere a), b), d), f) e h):</p> <p>a) all'articolo 16, primo comma, le parole: "via cavo" sono soppresse; b) all'articolo 16-bis, comma 1, la lettera c) è abrogata; d) all'articolo 79, comma 1, lettera a), le parole "via cavo", ovunque ricorrono, sono soppresse; f) all'articolo 85-bis, comma 1, le parole "via cavo" sono soppresse; h) l'articolo 180-bis è abrogato.</p>	
---	--	--



<p>Articolo 5 - Esercizio, da parte degli organismi di diffusione radiotelevisiva, dei diritti sulla ritrasmissione</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché l'articolo 4 non si applichi ai diritti sulla ritrasmissione esercitati dagli organismi di diffusione radiotelevisiva nei confronti delle loro trasmissioni, indipendentemente dal fatto che tali diritti appartengano direttamente o siano stati trasferiti a tali organismi da altri titolari di diritti d'autore.</p> <p>2. Gli Stati membri dispongono che, qualora gli organismi di diffusione radiotelevisiva e gli operatori dei servizi di ritrasmissione avviino trattative per l'autorizzazione alla ritrasmissione in conformità della presente direttiva, tali trattative siano condotte in buona fede.</p>	<p>Art. 1, comma 1, lettera e):</p> <p>Articolo 79-bis:</p> <p><i>1. L'articolo 16-ter non si applica ai diritti sulla ritrasmissione esercitati dagli organismi di diffusione radiotelevisiva in relazione alle proprie trasmissioni, indipendentemente dal fatto che tali diritti appartengano direttamente o siano stati trasferiti a tali organismi da altri titolari dei diritti.</i></p> <p><i>2. Qualora gli organismi di diffusione radiotelevisiva e gli operatori dei servizi di ritrasmissione avviino trattative finalizzate alla conclusione di un accordo per l'autorizzazione alla ritrasmissione dei programmi televisivi e radiofonici, tali trattative devono essere condotte in buona fede, ai sensi dell'articolo 1337 del codice civile.</i></p>	<p>Considerando 17</p>
<p>Articolo 6 - Mediazione</p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile far ricorso all'assistenza di uno o più mediatori come previsto all'articolo 11 della direttiva 93/83/CEE qualora non sia stato concluso alcun accordo tra l'organismo di gestione collettiva e l'operatore di un servizio di ritrasmissione o tra l'operatore di un servizio di ritrasmissione e l'organismo di diffusione radiotelevisiva in merito all'autorizzazione per la ritrasmissione di programmi.</p>	<p>Art. 1, comma 1, lettera g):</p> <p>f) all'articolo 110-bis:</p> <p>1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'autorizzazione alla ritrasmissione delle emissioni di radiodiffusione è concessa mediante contratto tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori di diritti connessi e i soggetti che effettuano la ritrasmissione individuati ai sensi dell'articolo 16-ter.",</p> <p>2) al comma 2, le parole "via cavo" sono soppresse.</p>	



<p>Articolo 7 - Ritrasmissione di una trasmissione iniziale proveniente dallo stesso Stato membro</p> <p>Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni del presente capo e del capo III della direttiva 93/83/CEE si applichino alle situazioni in cui sia la trasmissione iniziale che la ritrasmissione hanno luogo nel loro territorio.</p>	<p>Art. 1, comma 1, lettera c):</p> <p>Articolo 16-ter, comma 8:</p> <p>8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando la trasmissione iniziale e la ritrasmissione hanno luogo nel territorio nazionale.</p>		Considerando 19
<p>CAPO IV - Trasmissione di programmi attraverso immissione diretta</p> <p>Articolo 8 - Trasmissione di programmi mediante immissione diretta</p> <p>1. Quando un organismo di diffusione radiotelevisiva trasmette mediante immissione diretta i propri segnali che trasportano i programmi a un distributore di segnali senza che l'organismo di radiodiffusione stesso trasmetta simultaneamente tali segnali che trasportano i programmi direttamente al pubblico, e il distributore di segnali trasmette tali segnali che trasportano i programmi al pubblico, si considera che l'organismo di diffusione radiotelevisiva e il distributore di segnali partecipino a un unico atto di comunicazione al pubblico rispetto al quale essi ottengono l'autorizzazione dei titolari dei diritti. Gli Stati membri possono stabilire le modalità per ottenere l'autorizzazione dai titolari dei diritti.</p> <p>2. Gli Stati membri possono provvedere affinché gli articoli 4, 5 e 6 della presente direttiva si applichino <i>mutatis mutandis</i> all'esercizio, da parte dei titolari del diritto, del diritto di concedere o negare l'autorizzazione ai distributori di segnali</p>	<p>Art. 1, comma 1, lettera c):</p> <p>Articolo 16-quinquies, commi 2-6:</p> <p>2. L'organismo di diffusione radiotelevisiva e il distributore di segnali partecipano ad un unico atto di comunicazione al pubblico quando il primo trasmette, mediante immissione diretta e senza trasmissione simultanea al pubblico, i propri segnali che trasportano i programmi esclusivamente ad un distributore di segnali, il quale provvede a trasmetterli al pubblico.</p> <p>3. Non si applica il comma 2 quando il distributore di segnali si limita a fornire all'organismo di diffusione radiotelevisiva i mezzi tecnici per garantire la ricezione delle trasmissioni o per migliorarne la ricezione.</p> <p>4. L'organismo di diffusione radiotelevisiva e il distributore di segnali partecipano, ciascuno in base al proprio contributo, all'atto di comunicazione al pubblico di cui al comma 2 e sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione dei titolari dei diritti in relazione al contributo specifico da loro fornito alla trasmissione del programma.</p>		Considerando 20 e 21



<p>per una trasmissione di cui, al paragrafo 1, effettuata con uno dei metodi tecnici di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/83/CEE o all'articolo 2, punto 2), della presente direttiva.</p>	<p>5. I titolari dei diritti rilasciano l'autorizzazione di cui al comma 4 esclusivamente attraverso gli organismi di gestione collettiva, come previsto all'articolo 16-ter.</p> <p>6. Quando gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono i segnali portatori di programmi direttamente al pubblico e simultaneamente li trasmettono ad altri organismi mediante il processo tecnico di immissione diretta, le trasmissioni in tal modo effettuate dai distributori di segnali costituiscono un atto di comunicazione al pubblico distinto da quello effettuato dall'organismo di diffusione radiotelevisiva al quale si applica l'articolo 16-ter.</p> <p>[Considerando 21]</p>	
<p>CAPO V – Disposizioni finali</p> <p>Articolo 9 - Modifiche della direttiva 93/83/CEE</p> <p>All'articolo 1 della direttiva 93/83/EEC, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:</p> <p>«3. Ai fini della presente direttiva, «ritrasmissione via cavo» è la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, tramite un sistema di ridistribuzione via cavo o a frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un'emissione primaria senza filo o su filo proveniente da un altro Stato membro, su onde hertziane o via satellite, di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico, indipendentemente dal modo in cui l'operatore di un servizio di ritrasmissione via</p>	<p>Art. 1, comma 1, lettere a), b), d), f) e h):</p> <p>a) all'articolo 16, primo comma, le parole: "via cavo" sono soppresse;</p> <p>b) all'articolo 16-bis, comma 1, la lettera c) è abrogata;</p> <p>d) all'articolo 79, comma 1, lettera a), le parole "via cavo", ovunque ricorrano, sono soppresse;</p> <p>f) all'articolo 85-bis, comma 1, le parole "via cavo" sono soppresse;</p> <p>h) l'articolo 180-bis è abrogato.</p>	



<p>cavo ottiene dall'organismo di diffusione radiotelevisiva i segnali portatori di programmi a fini di ritrasmissione.».</p>			
<p>Articolo 10 - Riesame</p> <p>1. Entro il 7 giugno 2025 la Commissione effettua un riesame della direttiva e presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è pubblicata ed è messa a disposizione del pubblico sul sito web della Commissione.</p> <p>2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tempestivamente le informazioni pertinenti e necessarie per preparare la relazione di cui al paragrafo 1.</p>			
<p>Articolo 11 – Disposizioni transitorie</p> <p>Gli accordi sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi relativi agli atti di comunicazione al pubblico di opere o d altro materiale protetto, su filo o senza filo, e la messa a disposizione del pubblico di opere o altro materiale protetto, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa accedere ad esse dal luogo e nel momento da esso scelti, che hanno luogo nel corso della fornitura di un servizio online accessorio nonché per le azioni di riproduzione necessarie per la fornitura, l'accesso o l'uso di tale servizio online, che sono in vigore il 7 giugno 2021, sono soggetti all'articolo 3 a decorrere dal 7 giugno 2023 se scadono dopo tale data.</p>	<p>Art. 2 - Disposizioni transitorie e finali</p> <p>1. Gli accordi aventi ad oggetto l'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi relativi agli atti di comunicazione al pubblico di opere o altro materiale protetto, su filo o senza filo, di messa a disposizione del pubblico di opere o altro materiale protetto, su filo o senza filo, con modalità tali che ciascuno possa accedervi dal luogo e nel momento da esso scelti, che hanno luogo nel corso della fornitura di un servizio online accessorio, nonché alle azioni di riproduzione necessarie per la fornitura, l'accesso o l'uso di tale servizio online, vigenti alla data del 7 giugno 2021, sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 16-<i>quater</i> della</p>		



<p>Le autorizzazioni ottenute per gli atti di comunicazione al pubblico di cui all'articolo 8 che sono in vigore al 7 giugno 2021 sono soggette all'articolo 8 a decorrere dal 7 giugno 2025 se scadono dopo tale data.</p>	<p>legge n. 633 del 1941 a decorrere dal 7 giugno 2023, se scadono dopo tale data. 2. Le autorizzazioni aventi ad oggetto gli atti di comunicazione al pubblico di cui all'articolo 16-<i>quinquies</i> della legge n. 633 del 1941, vigenti alla data del 7 giugno 2021, sono soggette alla disciplina di cui al citato articolo a decorrere dal 7 giugno 2025, se scadono dopo tale data.</p>	
<p>Articolo 12 – Recepimento</p> <p>1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 7 giugno 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.</p> <p>Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.</p> <p>2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.</p>		
<p>Articolo 13 – Entrata in vigore</p> <p>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>.</p> <p>Articolo 14 - Destinatari</p>		

RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di decreto legislativo, in attuazione della legge 22 aprile 2021, n. 53 (*legge di delegazione europea 2019-2020*), recepisce la direttiva (UE) 2019/789 del Consiglio del 17 aprile 2019, recante norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni *online* degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici nonché modifica della direttiva 93/83/CEE del Consiglio.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 3 articoli: l'articolo 1 interviene a modificare la legge 22 aprile 1941, n. 633 (*legge sul diritto d'autore*), l'articolo 2 detta disposizioni transitorie e finali e l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Come esposto nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, l'**articolo 1**, in attuazione della direttiva (UE) 2019/789, apporta modifiche di carattere ordinamentale alla normativa interna in materia di diritto d'autore, intervenendo sulla legge n. 633 del 1941 con l'inserimento degli articoli 16-*ter*, 16-*quater*, 16-*quinquies* e 79-*bis* e con la modifica dei vigenti articoli 16, 16-*bis*, 79, 85-*bis*, 110-*bis* e 180-*bis*. Tali interventi normativi, che recepiscono le disposizioni europee relative ai servizi *online* accessori, all'applicazione a questi ultimi del principio del Paese d'origine, all'esercizio dei diritti sulla ritrasmissione e alla trasmissione di programmi mediante immissione diretta, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendo le amministrazioni interessate provvedere all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nel dettaglio, le disposizioni di cui all'**articolo 1, comma 1, lettere a), b), d), f) e h)**, del presente schema di decreto intervengono a sopprimere i riferimenti alla ritrasmissione via cavo contenuti agli articoli 16, 16-*bis*, 79, 85-*bis* e 180-*bis* della legge sul diritto d'autore (di seguito: "*LDA*"), al fine di disciplinare in modo organico e uniforme tutte le ritrasmissioni indipendentemente dalla tecnica trasmissiva adottata, in conformità alla *ratio* della direttiva che promuove l'applicazione dei medesimi principi in chiave di neutralità tecnologica.

Nello specifico, la lettera a) modifica l'articolo 16, primo comma, della LDA, sopprimendo le parole "*via cavo*", la lettera b) abroga l'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera c), che attualmente reca la definizione della ritrasmissione via cavo, la lettera d) sopprime le parole "*via cavo*" dall'articolo 79, comma 1, lettera a), la lettera f) elimina le parole "*via cavo*" altresì dall'articolo 85-*bis*, comma 1, che riconosce il diritto di autorizzare la ritrasmissione ai detentori dei diritti connessi e la lettera h) abroga l'articolo 180-*bis* concernente il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo.

Anche l'**articolo 1, comma 1, lettera g)**, nel modificare l'articolo 110-*bis* della LDA che nel testo vigente già prevede un meccanismo di ricorso all'assistenza di un terzo in caso di mancato accordo, allinea il testo alla scelta di sistema di non distinguere la ritrasmissione sulla base delle tecnologie utilizzate, in ossequio al principio di neutralità tecnologica.

L'**articolo 1, comma 1, lettera c)**, inserisce nella LDA gli articoli 16-*ter*, 16-*quater* e 16-*quinquies* che recepiscono, rispettivamente, le disposizioni della direttiva dedicate alla ritrasmissione, ai servizi *online* accessori e all'immissione diretta. Nello specifico:



- l'**articolo 16-ter** recepisce l'articolo 4 della direttiva concernente l'esercizio, da parte di titolari dei diritti diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, dei diritti sulla **ritrasmissione**. La disposizione in commento introduce, al comma 1, la definizione di ritrasmissione di cui all'articolo 2, punto 2), della direttiva, definendo altresì l'ambiente gestito in conformità all'articolo 2, punto 3), della direttiva. Nei successivi commi, si prevede che i titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi possano concedere o rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione esclusivamente attraverso un organismo di gestione collettiva che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, e che operi ai sensi del medesimo decreto. Tali requisiti sono stati fissati in ossequio al criterio direttivo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge di delegazione europea;
- l'**articolo 16-quater** recepisce l'articolo 3 della direttiva concernente i **servizi online accessori** degli organismi di diffusione radiotelevisiva, applicando ad essi il **principio del Paese d'origine**. La direttiva mira a evitare che gli organismi di diffusione che mettono a disposizione online, in modalità lineare o non lineare, programmi collegati in via subordinata o ancillare alle loro trasmissioni debbano munirsi di licenza in ciascuno Stato membro. Tale pratica, infatti, risulterebbe di difficilissima attuazione e l'assenza di licenza determinerebbe una frammentazione dello spazio audiovisivo europeo non agevole sotto il profilo tecnologico e in conflitto con gli stessi obiettivi europei. A tutela della filiera industriale dell'audiovisivo e degli eventi sportivi audiovisivi, l'articolo 3 della direttiva – così come l'articolo 16-quater di quest'ultimo attuativo – prevede che il principio del Paese d'origine trovi applicazione limitatamente ai programmi radiofonici e televisivi di informazione e di attualità ovvero ai programmi di produzione propria. Questi ultimi, in osservanza del criterio direttivo dettato all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge di delegazione europea, sono stati definiti nel testo di recepimento come programmi di produzione interna che sono interamente ideati, finanziati e realizzati con risorse proprie dall'organismo di diffusione radiotelevisiva. Analogamente all'articolo 16-ter, il comma 1 dell'articolo 16-quater introduce la definizione di servizio online accessorio, in attuazione dell'articolo 2, punto 1), della direttiva, mentre il comma 2 definisce il materiale accessorio quale materiale che ha una relazione chiara e subordinata rispetto alle trasmissioni, in conformità al considerando 8 della direttiva. Lo stesso considerando 8 è altresì recepito dal comma 3 che prevede i casi di esclusione dalla definizione di servizi online accessori;
- l'**articolo 16-quinquies** recepisce l'articolo 8 della direttiva concernente la trasmissione di programmi attraverso **immissione diretta**. Con tale disposizione si prevede che, quando gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono i loro segnali portatori di programmi per immissione diretta esclusivamente ai distributori di segnali senza trasmettere direttamente i loro programmi al pubblico e i distributori di segnali inviano tali segnali portatori di programmi ai loro utenti per consentire loro di guardare o ascoltare i programmi, vi sia un unico atto di comunicazione al pubblico a cui partecipano sia gli organismi di diffusione radiotelevisiva che i distributori di segnali con i rispettivi contributi. L'organismo di diffusione radiotelevisiva e il distributore di segnali, dunque, partecipano, ognuno in base al proprio contributo, all'atto di comunicazione al pubblico e pertanto devono ottenere l'autorizzazione



dei titolari dei diritti in relazione al contributo specifico da loro fornito alla trasmissione del programma. Analogamente alla ritrasmissione, l'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti ai distributori di segnali deve avvenire attraverso sistemi di gestione collettiva dei diritti. Analogamente agli articoli 16-ter e 16-quater, il comma 1 dell'articolo 16-quinquies introduce la definizione di immissione diretta, in attuazione dell'articolo 2, punto 4), della direttiva.

L'**articolo 1, comma 1, lettera d)**, dello schema di decreto in esame inserisce nella LDA l'**articolo 79-bis**, in attuazione dell'articolo 5 della direttiva, prevedendo che le disposizioni di cui all'articolo 16-ter non si applicano nel caso di esercizio dei diritti sulla ritrasmissione da parte degli organismi di diffusione radiotelevisiva in relazione alle loro trasmissioni, indipendentemente dal fatto che tali diritti appartengano direttamente a tali organismi o siano stati loro trasferiti da altri titolari dei diritti. Inoltre, viene disposto che, qualora gli organismi di diffusione radiotelevisiva e gli operatori dei servizi di ritrasmissione avviino trattative finalizzate alla conclusione di un accordo per l'autorizzazione alla ritrasmissione dei programmi televisivi e radiofonici, tali trattative devono essere condotte in buona fede, ai sensi dell'articolo 1337 del codice civile.

L'**articolo 1, comma 1, lettera f)**, dello schema di decreto in esame modifica l'**articolo 110-bis della LDA** in attuazione dell'articolo 6 della direttiva, prevedendo che, in caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione di un'emissione di radiodiffusione, le parti interessate possono far ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo, per la formulazione di una proposta di contratto. In caso di mancato accordo la scelta viene effettuata dal presidente del tribunale ove ha la residenza o la sede una delle parti interessate. L'articolo 110-bis, che nel testo vigente già prevede l'illustrato meccanismo di ricorso all'assistenza di un terzo in caso di mancato accordo, con le modifiche apportate dal decreto in esame presenta una formulazione che allinea il testo alla scelta di sistema di non distinguere la ritrasmissione sulla base delle tecnologie utilizzate, in ossequio al principio di neutralità tecnologica.

L'**articolo 2**, in attuazione dell'articolo 11 della direttiva, prevede un regime transitorio per gli accordi relativi ai servizi online accessori in vigore alla data del 7 giugno 2021, cui si applica la disciplina di cui all'articolo 16-quater a decorrere dal 7 giugno 2023 se scadono dopo tale data, e per le autorizzazioni per gli atti di comunicazione al pubblico mediante immissione diretta in vigore al 7 giugno 2021, cui si applica la disciplina di cui all'articolo 16-quinquies a decorrere dal 7 giugno 2025 se scadono dopo tale data. Pertanto, anche tali disposizioni transitorie non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, l'**articolo 3** reca la **clausola di invarianza finanziaria**, nel rispetto dell'articolo 8 della legge di delegazione europea 2019-2020 che, nel fissare i principi e criteri direttivi specifici da osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789, al comma 2 prevede che: *“Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”*.

Conseguentemente, in osservanza di tale previsione, l'articolo 3 del presente schema altresì prevede che dall'attuazione delle disposizioni del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori



oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Relatore Generale dell'Ente

3 AGO. 2021



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO, RECANTE: Attuazione della direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio.

Amministrazione competente: Ministero della cultura

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Si rende necessario, in attuazione della legge 22 aprile 2021, n. 53 (*legge di delegazione europea 2019-2020*), il recepimento della direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi. La direttiva ha l'obiettivo di rendere disponibile una fornitura transfrontaliera delle trasmissioni attraverso i servizi online accessori permettendo alle emittenti e agli operatori di servizi di ritrasmissione di offrire accesso ai programmi televisivi e radiofonici in tutta l'UE, anche grazie a procedure semplificate di concessione di licenze di diritti d'autore e di diritti connessi.

La relazione, sulla base delle informazioni e dei dati disponibili e noti all'Amministrazione, illustra il contesto nazionale nel quale si innestano le singole disposizioni della direttiva e i relativi problemi che esse intendono risolvere, i destinatari principali delle novità introdotte, le valutazioni che hanno condotto alla definizione dei criteri di delega da tenere presenti nella fase del recepimento.

La relazione tiene conto, altresì, sia delle consultazioni svolte dalla Commissione europea nella fase ascendente in merito al recepimento della direttiva in ottica di una maggiore armonizzazione, sia del contributo pervenuto dall'AGCOM.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La direttiva (UE) 2019/789 ha lo scopo di regolamentare attraverso il suo recepimento nell'ordinamento interno una disciplina concernente i servizi online accessori offerti da un organismo di diffusione radiotelevisiva che sono forniti insieme o separatamente rispetto alle trasmissioni di contenuti audiovisivi effettuate dagli stessi organismi e rispetto alle quali i primi sono caratterizzati dall'essere in una situazione di subordinazione. Tali servizi comprendono diverse fattispecie: 1) servizi che danno accesso a programmi televisivi e radiofonici contemporaneamente alla trasmissione; 2) i servizi che danno accesso, entro un determinato periodo di tempo, a programmi televisivi e radiofonici che sono stati precedentemente trasmessi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva; 3) servizi che danno accesso a materiali che arricchiscono o ampliano trasmissioni televisive o radiofoniche trasmessi da un'emittente; 4) servizi online che, sebbene legati a una trasmissione principale, sono accessibili dagli utenti separatamente, senza che gli utenti debbano ottenere in via preliminare l'accesso al servizio di diffusione radiotelevisiva (ad esempio sottoscrivendo un abbonamento).

Lo sviluppo delle tecnologie digitali e di Internet ha trasformato la distribuzione dei programmi televisivi e radiofonici e l'accesso agli stessi. Gli utenti si aspettano sempre più frequentemente di accedere ai programmi televisivi e radiofonici, tanto in diretta quanto su richiesta, attraverso i canali tradizionali, quanto mediante servizi online.

Gli organismi di diffusione radiotelevisiva offrono pertanto sempre più spesso, oltre alle proprie trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi, servizi online accessori a tali trasmissioni, come i servizi in *simulcast* e *catch-up*. Da parte degli utenti vi è una crescente richiesta di accesso alle trasmissioni televisive e ai programmi radiofonici non solo provenienti dal proprio Stato membro ma anche da altri Stati membri. Tali utenti includono le persone appartenenti a minoranze linguistiche nell'Unione e le persone che vivono in uno Stato membro diverso da quello di origine. Attualmente, lo scenario internazionale, in continua evoluzione, è frammentato, come è tipico delle fasi di rapida transizione tra modalità di fruizione consolidate e novità tecnologiche quali la progressiva migrazione dei consumi di contenuti audiovisivi verso le piattaforme digitali *on demand*.

Il suddetto fenomeno è stato oggetto di una ulteriore accelerazione a causa della pandemia durante la quale il tasso di fruizione domestica di servizi a richiesta è cresciuto in modo considerevole. Il recepimento della direttiva garantirà omogeneità e uniformità nella gestione dei rapporti contrattuali tra gli operatori degli Stati membri coinvolti nella complessa filiera dell'industria audiovisiva europea e nelle attività di ritrasmissione online di servizi audiovisivi.

L'attuale assetto del settore della produzione audiovisiva evidenzia la moltiplicazione delle piattaforme (per loro stessa natura transfrontaliere) sulle quali veicolare i contenuti audiovisivi prodotti, circostanza questa che ha inciso non tanto sulle dinamiche produttive quanto sul ciclo di vita delle opere e sulle dinamiche negoziali dei relativi diritti. Lo sviluppo di nuove piattaforme e il crescente ricorso alle tecnologie della rete per la distribuzione di contenuti audiovisivi stanno provocando un forte impatto sulla catena del valore del prodotto e sull'intera filiera, con un indubbio effetto di disintermediazione che pone diversi problemi sulla sostenibilità e redditività dei modelli di *business* sottostanti. L'obiettivo di fondo da perseguire è quello di garantire, da un lato, il pieno rispetto del principio di libertà di iniziativa economica favorendo dinamiche concorrenziali di incontro tra domanda e offerta e, dall'altro, di assicurare una sempre maggior diffusione delle opere prodotte a livello europeo, escludendo dall'estensione del principio del Paese di origine alcune specifiche tipologie di opere e programmi la cui remunerazione si fonda su licenze esclusive su base territoriale. La direttiva interviene prevalentemente nel mercato della produzione audiovisiva e i due versanti del settore di riferimento sono dunque, in estrema sintesi, i produttori di contenuti (ivi inclusi gli autori) e i fornitori di servizi di media audiovisivi (*broadcaster*).

In Italia il *core* audiovisivo è costituito da oltre 7200 imprese di cui 630 con un fatturato superiore ad 1 milione di euro, mentre sono 120mila gli occupati nella produzione audiovisiva (escluso l'indotto). Se consideriamo l'intero mercato audiovisivo, il valore dei ricavi derivanti dalla televisione, dal cinema, dall'*home video*, dai video online e dall'*advertising* online è stato stimato in circa 10 miliardi di euro.

Nonostante le forti evoluzioni dei sistemi tecnici e l'ascesa dell'ambiente online video, la televisione, in termini di ricavi generati, rimane il medium centrale del sistema audiovisivo. Ma il peso delle piattaforme *Over The Top* (OTT) è destinato a crescere e potrebbe arrivare a valere circa il 9-10% del mercato totale nel 2022. Attraverso una stima effettuata a livello di budget complessivo, la produzione audiovisiva nazionale (esclusi i prodotti di flusso dei generi *news* e *sport*) ha raggiunto nel corso del 2019 un valore prossimo a 1,2 miliardi di euro (+14% rispetto al 2018); misurata per macro-aree di genere editoriale, la produzione audiovisiva nazionale mostra un primato della fiction (film-TV, serie, mini-serie, sit-com, soap opera, telefilm) destinata a TV e piattaforme video *on demand* con un valore della produzione che ha raggiunto i 480 milioni di euro nel 2019. Gli altri generi televisivi (programmi di intrattenimento, *talk show*, documentari, programmi culturali e di approfondimento) e in parte *Vod* si collocano complessivamente attorno a

un valore compreso fra i 300 e 340 milioni di euro. Il valore del *video on demand* nel 2019 ha raggiunto oltre 70 milioni rispetto ai 50 del 2018.

È unanime, fra gli operatori e gli osservatori del mercato, la valutazione che il settore della produzione audiovisiva stia vivendo una stagione di importante evoluzione e crescita testimoniata dalla circolazione sempre più massiccia e capillare sui mercati internazionali: i ricavi delle prime 50 società di produzione audiovisiva sul mercato italiano hanno, tra il 2013 e il 2017, registrato un incremento pari al 39%, passando da 645 a 898 milioni di euro. Negli ultimi anni i ricavi di tali società hanno superato il miliardo di euro, complice anche il processo di fusione e aggregazione a livello europeo dei principali *player* del settore.

In particolare, nell'audiovisivo il finanziamento da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi costituisce la pressoché totalità dei ricavi delle società di produzione, a differenza del settore cinematografico dove l'apporto dei fornitori SMAV è significativo ma non rappresenta l'unica fonte di finanziamento per i produttori.

A partire dal 2017, inoltre, il fronte della committenza di prodotto audiovisivo nazionale ha registrato l'arrivo degli operatori OTT, i cui investimenti sono guidati dagli attori globali dello SvoD (*subscription-video on demand*). Già sul breve-medio periodo, il peso della committenza dei *player Internet* sembra destinato a crescere grazie allo sviluppo del mercato, alla crescente competizione e all'ingresso di nuovi *player* che dovrebbero investire per sostenere le proprie piattaforme OTT (Disney, Hulu, Apple, YouTube etc.).

Gli investimenti degli operatori VOD sul mercato italiano della produzione audiovisiva (indirizzati prevalentemente verso il genere *Fiction*) potrebbero crescere fra il 2020 e il 2022 a un tasso annuo medio composto del 25% (stima conservativa) o del 40% (stima aggressiva che tuttavia non tiene conto della pandemia). La crescita degli investimenti dei singoli operatori e del numero degli attori di mercato trainerà il volume complessivo della spesa degli operatori VOD che nel corso del 2018 rappresentava il 4% del totale e che si dovrebbe attestare fra 90 e 100 milioni nel 2020.

Analizzando, nel dettaglio, la domanda di prodotto audiovisivo, emerge come la platea di soggetti che la determinano è molto ampia e diversificata, potendosi individuare tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi *free* e *pay* in modalità lineare, i nuovi servizi non lineari e gli operatori nativi internet sia nazionali che stranieri, inclusi gli OTT.

I modelli di business seguiti dai *broadcaster* sono fondamentalmente tre: il modello *free-to-view* del servizio pubblico, il modello *free-to-view* degli operatori privati e il modello *pay* su piattaforma satellitare e DTT.

Tra le modalità contrattuali maggiormente utilizzate dai fornitori SMAV per acquistare contenuti audiovisivi da produttori indipendenti vi è la licenza, il contratto di appalto (a volte anche nella forma della coproduzione) e il contratto di pre-acquisto. Relativamente alle nuove opportunità offerte dalle continue innovazioni tecnologiche, occorre segnalare che i principali operatori televisivi hanno sviluppato servizi video *online*, estremamente differenziati per tipologia e modello di business, accessibili attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, decoder e consolle videogiochi. In questo segmento di mercato operano, inoltre, *player* di matrice non televisiva che si posizionano come aggregatori/distributori di contenuti di terzi, secondo modelli di business e di offerta differenziati. Si tenga conto che il mercato dei servizi di media audiovisivi o degli audiovisivi di rete si forma dalla progressiva integrazione tra le offerte tv e le offerte internet-video veicolate su tutte le piattaforme. La componente internet-video (video *advertising* e pagamento, più o meno diretto), rimasta sostanzialmente marginale fino al 2012-2013, comincia ad assumere una certa rilevanza dimensionale dal 2014-2015 e, da allora, risulta essere in continua crescita.

Le prassi negoziali utilizzate dagli attori del settore variano in relazione alle varie tipologie di contenuto audiovisivo (cinema, fiction, programmi di intrattenimento, documentari, etc). In linea generale le trattative, improntate alla massima libertà delle parti e alla buona fede, vengono condotte in proporzione ai ricavi attesi dalle diverse tipologie di sfruttamento e al valore anche strategico ad esse riconosciuto dalle parti. Ovviamente a condizionare il tutto è la misura

dell'effettivo apporto del produttore: in ambito fiction, ad esempio, si ravvisa la tendenza a trasferire quanto più possibile sull'emittente i costi e i rischi di realizzazione, cui corrisponde l'interesse dell'emittente stessa ad acquisire una gamma quanto più possibile ampia di diritti per remunerare l'investimento svolto nell'ambito di un'attività d'impresa editoriale audiovisiva multiplatforma e multiservizio. Ove, invece, l'opera sia interamente finanziata dall'emittente, tutti i diritti ad essa relativi spettano a quest'ultima, mentre il produttore viene considerato un mero produttore esecutivo, pur svolgendo tutte le attività legate all'acquisizione della disponibilità di un soggetto e quelle relative alla fase di sviluppo prodromica alla fase di realizzazione.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Obiettivo generale dell'intervento regolatorio è favorire la promozione della fornitura transfrontaliera di servizi online che sono accessori a determinati tipi di programmi radio-televisivi e l'agevolazione della ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici provenienti da altri Stati membri, effettuata da soggetti diversi rispetto all'organismo di diffusione che ha effettuato la trasmissione iniziale. Gli strumenti messi in campo dalla direttiva sono: a) l'estensione del principio del "paese d'origine" ai servizi on line accessori limitatamente ad alcune specifiche tipologie di programmi; b) l'introduzione dell'obbligo di gestione collettiva per i diritti di ritrasmissione.

L'articolo 8 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (*legge di delegazione europea 2019-2020*), ha individuato i due criteri direttivi seguenti, cui si è uniformato lo schema di decreto in esame:

a) definire in modo restrittivo i «*programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva*» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della direttiva (UE) 2019/789, in particolare riconducendo il concetto di «*produzione propria*» alla nozione di «*produzione interna*»;

b) individuare i requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/789, tenendo in considerazione quanto disposto dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

Più nello specifico, l'intervento mira a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, fornendo una più ampia diffusione negli Stati membri dei programmi televisivi e radiofonici che hanno origine in altri Stati membri, a vantaggio degli utenti di tutta l'Unione, facilitando la concessione di licenze di diritto d'autore e di diritti connessi per opere e altro materiale protetto contenuti nelle trasmissioni di determinati tipi di programmi televisivi e radiofonici. Come riportato nel primo considerando della direttiva, infatti, i programmi televisivi e radiofonici sono strumenti importanti di promozione della diversità culturale e linguistica, della coesione sociale e di un maggiore accesso alle informazioni.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

L'intervento legislativo concernente il recepimento della direttiva 2019/789 rappresenta un passaggio obbligatorio per la realizzazione degli obblighi posti in capo agli Stati membri. Nell'ambito di tale recepimento sono altresì adottate misure di coordinamento con specifiche disposizioni interne. Per l'adozione del decreto legislativo di recepimento, oltre ai criteri generali previsti dalla legge n. 234 del 2012, sono stati individuati alcuni criteri direttivi ritenuti funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nella sez. 2.1.

Quanto agli indicatori, fermo restando quanto riportato alla sezione 1 in relazione al contesto di riferimento, l'amministrazione potrà seguire nel tempo l'attuazione dell'intervento e verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi utilizzando il parametro della diversificazione dell'offerta e del consumo di contenuti quantificabili, ad esempio, in termini di numero di programmi, numero di ore fruite, numero di utenti che accedono ai programmi e tempo di fruizione online giornaliero. Tale diversificazione è suscettibile di incrementare la creatività televisiva, cinematografica e musicale

con un arricchimento dei palinsesti delle emittenti in grado di rappresentare adeguatamente la cultura contemporanea del Paese in considerazione della fruizione transfrontaliera.

L'affermazione del principio della neutralità tecnologica, inoltre, pone le basi per uno sviluppo delle modalità trasmissive dei contenuti grazie anche a nuove tecnologie che amplieranno i modelli di offerta radio-tv.

Quale ulteriore indicatore, la semplificazione del meccanismo delle licenze è suscettibile di favorire un aumento delle stesse, nonché degli organismi di gestione collettiva a ciò deputati.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione di non intervento non è stata ritenuta praticabile. L'intervento modifica lo *status quo* a seguito della direttiva 2019/789. In mancanza di formale recepimento, lo Stato italiano sarebbe passibile di procedura di infrazione dato che si avrebbe una diversità di regime normativo in materia rispetto a quanto previsto a livello di Unione europea. L'adozione del presente decreto, peraltro, è imposto non solo dalla direttiva europea ma anche dal diritto interno che, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2021, n. 234, dispone che i decreti legislativi di recepimento devono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

Il testo iniziale del provvedimento europeo è stato, in fase di negoziazione, trasformato da regolamento a direttiva ed è stato ristretto il campo di operatività del principio del "paese d'origine" che risulta essere limitato (*ex art. 3, par. 1*) ai programmi radiofonici e ai programmi televisivi che sono a) programmi d'informazione e di attualità, oppure b) programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva. Sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva le trasmissioni di eventi sportivi.

Quindi, al fine di raggiungere gli obiettivi indicati, fermi restando i criteri attuativi e i limiti dettati dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono stati individuati dalla legge di delegazione europea i già richiamati criteri direttivi da attuare in sede di adozione del decreto legislativo di recepimento:

- a) assicurare una definizione quanto più circoscritta dei "programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva" di cui all'art. 3, par. 1, lett. b), in particolare il riferimento alla "produzione propria" è da ricondursi alla nozione di "produzione interna";
- b) individuare i requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie di cui all'articolo 4.

Quanto alla *ratio* relativa al criterio di cui alla lett. a), la stessa può essere rinvenuta nella necessità di chiarire che non solo il finanziamento, ma anche la realizzazione materiale sia interamente svolta attraverso i mezzi propri dell'emittente.

Quanto al criterio di cui alla lett. b), lo stesso, finalizzato alla individuazione dei requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare licenze di ritrasmissione di programmi, è stato introdotto al fine garantire omogeneità con quanto previsto dalla normativa sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali di cui al decreto legislativo n. 35 del 2017.

L'eventuale opzione zero, oltre a rendere lo Stato esposto alla procedura di infrazione, lascerebbe una normativa interna non armonizzata esponendo a conseguenze negative i titolari dei diritti lasciati privi di tutela.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

La direttiva *Sat-Cab* nasce dall'esigenza di rendere disponibile una fornitura transfrontaliera delle trasmissioni attraverso i servizi online accessori e di semplificare la concessione di licenze di diritti

d'autore e di diritti connessi con un impatto positivo ed equilibrato sotto il profilo economico. Come noto, la precedente direttiva 93/83/CEE facilitava la trasmissione transfrontaliera via satellite e la ritrasmissione via cavo di programmi televisivi e radiofonici da altri Stati membri. Tuttavia, le disposizioni di tale direttiva sulle trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevisiva si applicavano unicamente alle trasmissioni via satellite senza includere i nuovi servizi online accessori alle trasmissioni. Il recepimento consente pertanto di introdurre per il diritto di ritrasmissione su servizi accessori online il principio del Paese di origine, da applicarsi ai soli programmi radiofonici, ai programmi televisivi quando sono d'informazione e di attualità, oltre che ai programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva.

Il recepimento della direttiva in ambito nazionale, oltre a scongiurare gli effetti negativi derivanti dall'apertura di procedure di infrazione a carico della Stato italiano, avrà conseguenze vantaggiose sui destinatari (autori, produttori, distributori, emittenti commerciali, fornitori di servizi media audiovisivi, agenzie pubbliche di settore), in considerazione di un ampliamento del mercato con regole ispirate a criteri di certezza aggiornate e in linea con le innovazioni tecnologiche, omogenee a quanto avviene negli Stati membri.

Secondo un'analisi di *Digital Tv Research*, il mercato mondiale dei servizi video in *streaming* e a pagamento raddoppierà il numero degli iscritti nei prossimi 5 anni passando a 529 milioni di abbonati nel 2025, con *Netflix* (235,6 milioni) e *Amazon Prime Video* (135,9 milioni) ad avere il numero maggiore di sottoscrittori.

A fine 2018, erano 421 i canali televisivi complessivamente ricevibili a livello nazionale sulle principali piattaforme, facenti capo a 123 editori (nazionali e internazionali), di cui 78 hanno sede in Italia. Relativamente ai soli editori nazionali (editori con sede in Italia), i canali tv sono 360, di cui 129 presenti sulla piattaforma DTT, 307 distribuiti sul satellite (*free e pay*).

Con riferimento al regime dei c.d. diritti secondari, tra cui rientrano i servizi di trasmissione in *simulcast* e di *catch-up*, non si dispongono di dati diretti in merito alle prassi negoziali seguite tra produttori ed emittenti, tuttavia da un report dell'EFAD (*European Film Agency Directors Association*) emergerebbe che questi diritti, solitamente negoziati insieme ai diritti primari e agli altri servizi lineari, sono spesso venduti senza nessun costo aggiuntivo in quanto non verrebbero monetizzati dai produttori e distributori.

In merito al “peso” che la produzione interna può avere nell'attività di un *broadcaster*, è possibile prendere in considerazione il “*Primo rapporto sulla produzione audiovisiva nazionale*” dell'APA (*Associazione Produttori Audiovisivi*) nel quale si evidenzia che, in relazione al genere dell'intrattenimento, sia prevalente il ricorso alla produzione interna (54%) rispetto a quella esterna (46%). Al contrario, i generi di natura patrimoniale (film, serie tv, documentari, animazione) sono in gran parte oggetto di approvvigionamento esterno (tramite contratti di acquisto, preacquisto e coproduzione) consentendo un crescente sviluppo delle società di produzione e un rafforzamento delle dimensioni economiche e finanziarie (anche in termini di *library*).

Con riguardo agli impatti economici, il recepimento delle disposizioni europee relative ai servizi online accessori consente all'emittente di negoziare congiuntamente e con i medesimi titolari (o organismi di gestione collettiva) sia la diffusione primaria sia i servizi online accessori, con una evidente semplificazione e un significativo risparmio di costi.

In termini contrattuali, sarà possibile che lo stesso titolare dei diritti o lo stesso organismo di gestione collettiva che autorizza la diffusione primaria autorizzi anche i servizi accessori online, come la *catch-up tv* o il *simulcasting* dell'emittente originaria. Tale contratto di licenza si stipulerà esclusivamente nel Paese di stabilimento dell'emittente, evitando la negoziazione degli stessi diritti in ogni Paese di ricevimento della trasmissione.

Con riferimento, invece, all'immissione diretta, l'intervento normativo in esame ha una determinante rilevanza sui modelli di *business* che in passato hanno dato luogo a varie controversie per le quali è stata adita la Corte di Giustizia UE.

Diverse sentenze hanno confermato che anche l'emittente che fornisce pacchetti o *bouquet* di programmi a un distributore satellitare, senza offrirli direttamente al pubblico, è responsabile ai sensi del diritto d'autore (sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 13/10/2011 in cause riunite C-431/09 e C-432/09). Tali pronunce non avevano, però, risolto tutte le incertezze poste dall'immissione diretta per quanto riguarda la configurabilità della responsabilità in tema di diritto di comunicazione al pubblico.

La norma oggetto di recepimento, pertanto, fornisce un utile chiarimento, ribadendo che entrambi i soggetti, da una parte l'emittente che immette i programmi e, dall'altra, il distributore che li offre al pubblico, partecipano a un unico atto di comunicazione coperto dal diritto d'autore e sono quindi responsabili per la parte che loro compete.

Da quanto sopra illustrato, si evince il rilevante impatto sociale della norma che permette l'arricchimento dell'offerta di contenuti radio-televisivi, sia a livello quantitativo che qualitativo, con una regolamentazione chiara che permette la corretta remunerazione del diritto d'autore e dei diritti connessi e al contempo crea un beneficio per i cittadini UE, ivi incluse le comunità italiane all'estero.

4.2 Impatti specifici

A) Effetti sulle PMI (Test PMI)

Il recepimento della direttiva offre strumenti di crescita e di competizione con ampliamento dei settori coinvolti, garantendo un equo esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radio-tv nonché a ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici, al tempo stesso preservando una equa valorizzazione dei diritti sui mercati esteri da parte delle società di produzione.

B) Effetti sulla concorrenza

Si ritiene che l'intervento regolatorio non ha incidenze negative sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese. Al contrario, l'intervento normativo consentirà il superamento di incertezze dovute a vuoti normativi e a regole frammentarie nei diversi paesi dell'Unione, adeguando il quadro normativo all'evoluzione tecnologica che vede una presenza sempre maggiore delle piattaforme digitali quali veicoli di diffusione dei contenuti audiovisivi.

C) Oneri informativi

L'intervento normativo non prevede oneri informativi ulteriori a carico di cittadini o imprese.

D) Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento normativo non prevede livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalla direttiva.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Si rinvia a quanto riferito nella Sez. 3.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono il Ministero della cultura, nonché le altre Autorità di regolamentazione del mercato.

Il presente decreto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Anche la verifica del raggiungimento degli obiettivi sarà effettuata nell'ambito delle funzioni svolte degli uffici delle Amministrazioni competenti in materia con le risorse amministrative e gestionali esistenti.

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio dell'efficacia dell'intervento regolatorio sarà possibile attraverso le eventuali istanze dei titolari dei diritti raccolte dai competenti uffici del Ministero della cultura.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Nella fase di predisposizione del decreto di recepimento, è stato consultato il Comitato consultivo per il diritto d'autore, organismo composto da esperti della materia del diritto d'autore nelle sue varie branche e categorie (autori, industriali, lavoratori). Infatti, sullo schema di decreto in esame è stato acquisito, in data 4 giugno 2021, il parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, ai sensi dell'articolo 190 della legge n. 633 del 1941.

Nel corso delle consultazioni in ambito europeo, è emerso da parte degli Stati membri un generale sostegno all'approccio adottato dalla Commissione che prevede di estendere il principio del Paese d'origine ai servizi online accessori delle emittenti per facilitare la concessione di licenze per i diritti d'autore e le opere connesse, limitatamente ad alcune specifiche fattispecie ed escludendo dal campo di applicazione le cosiddette produzioni commissionate all'esterno ovvero non realizzate dai *broadcaster* con risorse proprie e mezzi interni, al fine di tutelare il modello di *business* della produzione audiovisiva. Date, infatti, le specificità dei meccanismi di finanziamento e di concessione di licenze per talune opere audiovisive, che sono spesso basati su licenze territoriali esclusive, si è reso opportuno, per quanto riguarda i programmi televisivi, limitare il campo di applicazione del principio del Paese d'origine a determinate tipologie di programmi, quali i programmi d'informazione e di attualità, come pure i programmi di produzione propria di un organismo di diffusione radiotelevisiva finanziati esclusivamente con risorse interne da quest'ultimo (cfr. considerando 10 della direttiva).

Analogo favore hanno incontrato le disposizioni relative all'estensione del regime di gestione collettiva obbligatoria e il fatto che le nuove norme siano compatibili con il principio della libertà contrattuale, aspetto fondamentale per la redditività a lungo termine delle opere audiovisive europee.

Con riferimento alle consultazioni della fase ascendente, è opportuno evidenziare che le discussioni in ambito europeo (sia prima che dopo l'approvazione dei testi) sono state sempre incentrate sugli aspetti della direttiva (UE) 790/2019 a discapito delle norme oggetto di relazione.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

La Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore del Ministero della cultura, competente in materia di diritto d'autore, ha approfondito la tematica in questione, avvalendosi delle proprie strutture e del supporto tecnico della Direzione generale Cinema e audiovisivo per gli articoli di propria competenza.

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente schema di decreto legislativo, in attuazione della legge 22 aprile 2021, n. 53 (*legge di delegazione europea 2019-2020*), recepisce la direttiva (UE) 2019/789 del Consiglio del 17 aprile 2019, recante norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici nonché modifica della direttiva 93/83/CEE del Consiglio. La direttiva ha l'obiettivo di rendere disponibile una fornitura transfrontaliera delle trasmissioni attraverso i servizi online accessori permettendo alle emittenti e agli operatori di servizi di ritrasmissione di offrire accesso ai programmi televisivi e radiofonici in tutta l'UE, anche grazie a procedure semplificate di concessione di licenze di diritti d'autore e di diritti connessi.

L'intervento legislativo concernente il recepimento della direttiva 2019/789 rappresenta un passaggio obbligatorio per la realizzazione degli obblighi posti in capo agli Stati membri: in mancanza di recepimento, lo Stato italiano sarebbe passibile di procedura di infrazione dato che si avrebbe una diversità di regime normativo in materia rispetto a quanto previsto a livello di Unione europea. L'adozione del decreto, peraltro, è imposto anche dal diritto interno che, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2021, n. 234, dispone che i decreti legislativi di recepimento devono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. Pertanto, uniformandosi altresì ai criteri direttivi dettati dall'articolo 8 della legge di delegazione europea, il presente provvedimento è coerente con il programma di Governo.

2. Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito da:

- *articolo 16, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633 (di seguito: "LDA");*
- *articolo 16-bis, comma 1, lettera c), della LDA;*
- *articolo 79 della LDA;*
- *articolo 85-bis, comma 1, della LDA;*
- *articolo 110-bis, commi 1 e 2, della LDA;*
- *articolo 180-bis della LDA;*
- *articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.*

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Le norme in esame introducono le seguenti modificazioni o abrogazioni a norme di legge previgenti:

- l'articolo 1, comma 1, lettera a), prevede che all'articolo 16, primo comma, della LDA le parole: "via cavo" sono soppresse;
- l'articolo 1, comma 1, lettera b), prevede che all'articolo 16-bis, comma 1, della LDA la lettera c) è abrogata;

- l'articolo 1, comma 1, lettera c), prevede che, dopo l'articolo 16-bis della LDA, sono inseriti i seguenti:

“Articolo 16-ter

1. Ai fini della presente legge per “ritrasmissione” si intende qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata e integrale, destinata al pubblico di una emissione primaria di uno Stato membro, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, quando la trasmissione iniziale è effettuata su filo, via etere o via satellite, esclusa la trasmissione online, e quando la ritrasmissione:

a) è effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e responsabilità tale trasmissione iniziale è stata effettuata, indipendentemente dal modo in cui il soggetto che effettua la ritrasmissione ottiene i segnali che trasportano i programmi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva ai fini della ritrasmissione;

b) è effettuata su un servizio di accesso a internet, come definito all'articolo 2, numero 2), del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, in un ambiente gestito, inteso come un ambiente in cui un operatore di servizi di ritrasmissione fornisce un servizio di ritrasmissione sicura agli utenti autorizzati, nel quale solamente questi ultimi possono accedere alla ritrasmissione e il livello di sicurezza è comparabile a quello utilizzato per il contenuto trasmesso attraverso le reti gestite in cui il contenuto ritraspresso è criptato.

2. La ritrasmissione di programmi televisivi o radiofonici ai sensi del presente articolo è autorizzata dai titolari del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico.

3. I titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva esercitano il diritto di concedere o rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione all'operatore di un servizio di ritrasmissione che intenda acquisirne i diritti esclusivamente attraverso un organismo di gestione collettiva.

4. Gli organismi di gestione collettiva di cui al presente articolo devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, e operare ai sensi del medesimo decreto.

5. Quando i titolari del diritto non hanno trasferito a un organismo di gestione collettiva la gestione del diritto di cui al comma 3, il diritto di concedere o di rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione a loro nome spetta all'organismo di gestione collettiva che gestisce i diritti della stessa categoria di titolari e, nel caso di una pluralità di organismi, spetta ai cinque organismi maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari.

6. I titolari dei diritti che non hanno conferito l'incarico a un organismo di gestione collettiva hanno gli stessi diritti e obblighi dei titolari che hanno conferito l'incarico all'organismo di gestione collettiva che ha stipulato un accordo con l'operatore del servizio di ritrasmissione. I titolari che non hanno conferito mandato a un organismo di gestione collettiva possono esercitare i diritti esclusivi di comunicazione al pubblico entro il termine di tre anni decorrenti dalla data della ritrasmissione che comprende la propria opera o altro materiale protetto.

7. Quando l'emissione primaria proviene da un altro Stato membro dell'Unione europea e l'operatore del servizio di ritrasmissione intende acquisire i diritti di ritrasmissione per il territorio italiano, l'autorizzazione alla ritrasmissione è rilasciata dagli organismi di gestione collettiva nazionali ai sensi del comma 5.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando la trasmissione iniziale e la ritrasmissione hanno luogo nel territorio nazionale.

Articolo 16-quater

1. Ai fini della presente legge, per “servizio online accessorio” si intende un servizio di fornitura al pubblico di programmi televisivi o radiofonici e di qualsiasi materiale che riveste

carattere accessorio rispetto alla trasmissione, simultaneamente ad essa o per un determinato periodo di tempo dopo la trasmissione, effettuato da un organismo di diffusione radiotelevisiva, direttamente o sotto il suo controllo e la sua responsabilità.

2. Per “materiale accessorio” si intende il materiale che ha una relazione chiaramente subordinata rispetto alle trasmissioni, ivi inclusi i materiali che arricchiscono o ampliano in altro modo i programmi in questione, anche mediante anteprima, ampliamento, integrazione o valutazione dei contenuti.

3. Non rientra nella definizione di cui al comma 1 la fornitura dell'accesso a opere individuali o ad altro materiale protetto integrati in un programma televisivo o radiofonico o a opere o ad altro materiale protetto che non hanno una relazione con un programma trasmesso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, come i servizi che danno accesso a singole opere musicali o audiovisive, album musicali o video, quali, tra gli altri, i servizi di video su richiesta.

4. Qualora avvengano nell'ambito di uno o più Stati membri dell'Unione europea, oltre a quello dell'organismo di radiodiffusione, gli atti di comunicazione al pubblico di opere o altri materiali protetti, su filo o senza filo, e di messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti, con modalità tali che ciascuno possa accedervi dal luogo e nel momento da esso scelti, avvenuti nell'ambito di un servizio online accessorio di cui al presente articolo, nonché gli atti di riproduzione di opere o altri materiali protetti necessari per la fornitura, l'accesso o l'utilizzo di tale servizio online, si considerano effettuati esclusivamente nel territorio dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva nelle ipotesi in cui vengono forniti al pubblico:

a) programmi radiofonici;

b) programmi televisivi d'informazione e di attualità oppure programmi di produzione interna interamente ideati, finanziati e realizzati con risorse proprie dall'organismo di diffusione radiotelevisiva.

5. Il principio di cui al comma 4 non si applica alle trasmissioni di eventi sportivi e di opere e altro materiale protetto in esse inclusi.

6. Nelle ipotesi di cui al comma 4, i titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi e gli organismi di diffusione radiotelevisiva determinano l'importo dovuto per il loro utilizzo, tenendo conto di tutti gli aspetti che caratterizzano, a livello quantitativo e qualitativo, il servizio online accessorio, inclusi la durata della disponibilità online dei programmi, il pubblico e le versioni linguistiche fornite. L'importo del pagamento da effettuare può essere calcolato anche sulla base dei ricavi dell'organismo di diffusione radiotelevisiva.

7. Il principio del paese d'origine di cui al comma 4 non pregiudica la libertà contrattuale dei titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi e degli organismi di diffusione radiotelevisiva di limitare lo sfruttamento dei diritti di cui ai precedenti commi e degli altri diritti previsti dalla presente legge in capo ai medesimi soggetti.

8. I commi 6 e 7 si applicano anche quando il servizio online accessorio è effettuato esclusivamente sul territorio nazionale.

Articolo 16-quinquies

1. Ai fini della presente legge, per “immissione diretta” si intende il processo tecnico mediante il quale un organismo di diffusione radiotelevisiva trasmette i propri segnali che trasportano i programmi a un organismo diverso dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, con modalità che non consentono al pubblico durante la trasmissione di accedere ai predetti segnali.

2. L'organismo di diffusione radiotelevisiva e il distributore di segnali partecipano ad un unico atto di comunicazione al pubblico quando il primo trasmette, mediante immissione diretta e senza trasmissione simultanea al pubblico, i propri segnali che trasportano i programmi esclusivamente ad un distributore di segnali, il quale provvede a trasmetterli al pubblico.

3. Non si applica il comma 2 quando il distributore di segnali si limita a fornire all'organismo di diffusione radiotelevisiva i mezzi tecnici per garantire la ricezione delle trasmissioni o per

migliorarne la ricezione.

4. L'organismo di diffusione radiotelevisiva e il distributore di segnali partecipano, ciascuno in base al proprio contributo, all'atto di comunicazione al pubblico di cui al comma 2 e sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione dei titolari dei diritti in relazione al contributo specifico da loro fornito alla trasmissione del programma.

5. I titolari dei diritti rilasciano l'autorizzazione di cui al comma 4 esclusivamente attraverso gli organismi di gestione collettiva, come previsto all'articolo 16-ter.

6. Quando gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono i segnali portatori di programmi direttamente al pubblico e simultaneamente li trasmettono ad altri organismi mediante il processo tecnico di immissione diretta, le trasmissioni in tal modo effettuate dai distributori di segnali costituiscono un atto di comunicazione al pubblico distinto da quello effettuato dall'organismo di diffusione radiotelevisiva al quale si applica l'articolo 16-ter.”;

- l'articolo 1, comma 1, lettera d), prevede che, all'articolo 79, comma 1, lettera a), le parole “via cavo”, ovunque ricorrono, sono soppresse;
- l'articolo 1, comma 1, lettera e), prevede che, dopo l'articolo 79 della LDA, è inserito il seguente:
“*Articolo 79-bis*
1. L'articolo 16-ter non si applica ai diritti sulla ritrasmissione esercitati dagli organismi di diffusione radiotelevisiva in relazione alle proprie trasmissioni, indipendentemente dal fatto che tali diritti appartengano direttamente o siano stati trasferiti a tali organismi da altri titolari dei diritti.
2. Qualora gli organismi di diffusione radiotelevisiva e gli operatori dei servizi di ritrasmissione avviino trattative finalizzate alla conclusione di un accordo per l'autorizzazione alla ritrasmissione dei programmi televisivi e radiofonici, tali trattative devono essere condotte in buona fede, ai sensi dell'articolo 1337 del codice civile.”;
- l'articolo 1, comma 1, lettera f), prevede che all'articolo 85-bis, comma 1, della LDA le parole “via cavo” sono soppresse;
- l'articolo 1, comma 1, lettera g), prevede che all'articolo 110-bis della LDA sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “*1. L'autorizzazione alla ritrasmissione delle emissioni di radiodiffusione è concessa mediante contratto tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori di diritti connessi e i soggetti che effettuano la ritrasmissione individuati ai sensi dell'articolo 16-ter.”;*
 - 2) al comma 2, le parole “via cavo” sono soppresse;
- l'articolo 1, comma 1, lettera h), abroga l'articolo 180-bis della LDA.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5. Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Non si rilevano problemi di compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni, sia ordinarie sia a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed

adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

La normativa è compatibile con i suddetti principi, poiché non incide sulle competenze degli enti territoriali.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative legislative vertenti su materia analoga.

9. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nella stessa materia.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE

10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non sono stati ravvisati profili di contrasto con l'ordinamento comunitario.

11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano in atto procedure di infrazione da parte della Commissione europea sulla medesima o analoga materia.

12. Analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto.

Non si hanno indicazioni su linee prevalenti della regolamentazione considerata l'eterogeneità della regolamentazione europea in materia.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento normativo introduce le nuove definizioni normative seguenti, in attuazione di quanto

previsto dalla direttiva (UE) 2019/789 oggetto di recepimento:

- all'articolo 16-ter, comma 1, inserito nella LDA dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del provvedimento in esame, sono introdotte le definizioni di "ritrasmissione", in attuazione dell'articolo 2, punto 2), della direttiva (UE) 2019/789, e di "ambiente gestito", in attuazione dell'articolo 2, punto 3), della direttiva e in conformità al considerando 14: "1. Ai fini della presente legge per "ritrasmissione" si intende qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata e integrale, destinata al pubblico di una emissione primaria di uno Stato membro, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, quando la trasmissione iniziale è effettuata su filo, via etere o via satellite, esclusa la trasmissione online, e quando la ritrasmissione:
a) è effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e responsabilità tale trasmissione iniziale è stata effettuata, indipendentemente dal modo in cui il soggetto che effettua la ritrasmissione ottiene i segnali che trasportano i programmi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva ai fini della ritrasmissione;
b) è effettuata su un servizio di accesso a internet, come definito all'articolo 2, numero 2), del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, in un ambiente gestito, inteso come un ambiente in cui un operatore di servizi di ritrasmissione fornisce un servizio di ritrasmissione sicura agli utenti autorizzati, nel quale solamente questi ultimi possono accedere alla ritrasmissione e il livello di sicurezza è comparabile a quello utilizzato per il contenuto trasmesso attraverso le reti gestite in cui il contenuto ritraspresso è criptato.";
- all'articolo 16-quater, commi 1, 2 e 3, inserito nella LDA dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del provvedimento in esame, sono introdotte le definizioni di "servizio online accessorio", in attuazione dell'articolo 2, punto 1), della direttiva, e di "materiale accessorio", in conformità al considerando 8 della direttiva: "1. Ai fini della presente legge, per "servizio online accessorio" si intende un servizio di fornitura al pubblico di programmi televisivi o radiofonici e di qualsiasi materiale che riveste carattere accessorio rispetto alla trasmissione, simultaneamente ad essa o per un determinato periodo di tempo dopo la trasmissione, effettuato da un organismo di diffusione radiotelevisiva, direttamente o sotto il suo controllo e la sua responsabilità.
2. Per "materiale accessorio" si intende il materiale che ha una relazione chiaramente subordinata rispetto alle trasmissioni, ivi inclusi i materiali che arricchiscono o ampliano in altro modo i programmi in questione, anche mediante anteprima, ampliamento, integrazione o valutazione dei contenuti.
3. Non rientra nella definizione di cui al comma 1 la fornitura dell'accesso a opere individuali o ad altro materiale protetto integrati in un programma televisivo o radiofonico o a opere o ad altro materiale protetto che non hanno una relazione con un programma trasmesso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, come i servizi che danno accesso a singole opere musicali o audiovisive, album musicali o video, quali, tra gli altri, i servizi di video su richiesta.";
- all'articolo 16-quinquies, comma 1, inserito nella LDA dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del provvedimento in esame, è introdotta la definizione di "immissione diretta", in attuazione dell'articolo 2, punto 4), della direttiva: "1. Ai fini della presente legge, per "immissione diretta" si intende il processo tecnico mediante il quale un organismo di diffusione radiotelevisiva trasmette i propri segnali che trasportano i programmi a un organismo diverso dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, con modalità che non consentono al pubblico durante la trasmissione di accedere ai predetti segnali.".

2. **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con**

particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

- L'articolo 1, comma 1, lettera a), prevede che all'articolo 16, primo comma, della LDA le parole: “*via cavo*” sono soppresse;
- l'articolo 1, comma 1, lettera b), prevede che all'articolo 16-*bis*, comma 1, della LDA la lettera c) è abrogata;
- l'articolo 1, comma 1, lettera c), prevede che, dopo l'articolo 16-*bis* della LDA, sono inseriti i seguenti:

“Articolo 16-*ter*

1. Ai fini della presente legge per “ritrasmissione” si intende qualsiasi ritrasmissione simultanea, invariata e integrale, destinata al pubblico di una emissione primaria di uno Stato membro, di programmi televisivi o radiofonici destinati al pubblico, quando la trasmissione iniziale è effettuata su filo, via etere o via satellite, esclusa la trasmissione online, e quando la ritrasmissione:

a) è effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui controllo e responsabilità tale trasmissione iniziale è stata effettuata, indipendentemente dal modo in cui il soggetto che effettua la ritrasmissione ottiene i segnali che trasportano i programmi dall'organismo di diffusione radiotelevisiva ai fini della ritrasmissione;

b) è effettuata su un servizio di accesso a internet, come definito all'articolo 2, numero 2), del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, in un ambiente gestito, inteso come un ambiente in cui un operatore di servizi di ritrasmissione fornisce un servizio di ritrasmissione sicura agli utenti autorizzati, nel quale solamente questi ultimi possono accedere alla ritrasmissione e il livello di sicurezza è comparabile a quello utilizzato per il contenuto trasmesso attraverso le reti gestite in cui il contenuto ritraspresso è criptato.

2. La ritrasmissione di programmi televisivi o radiofonici ai sensi del presente articolo è autorizzata dai titolari del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico.

3. I titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva esercitano il diritto di concedere o rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione all'operatore di un servizio di ritrasmissione che intenda acquisirne i diritti esclusivamente attraverso un organismo di gestione collettiva.

4. Gli organismi di gestione collettiva di cui al presente articolo devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, e operare ai sensi del medesimo decreto.

5. Quando i titolari del diritto non hanno trasferito a un organismo di gestione collettiva la gestione del diritto di cui al comma 3, il diritto di concedere o di rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione a loro nome spetta all'organismo di gestione collettiva che gestisce i diritti della stessa categoria di titolari e, nel caso di una pluralità di organismi, spetta ai cinque organismi maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari.

6. I titolari dei diritti che non hanno conferito l'incarico a un organismo di gestione collettiva hanno gli stessi diritti e obblighi dei titolari che hanno conferito l'incarico all'organismo di gestione collettiva che ha stipulato un accordo con l'operatore del servizio di ritrasmissione. I titolari che non hanno conferito mandato a un organismo di gestione collettiva possono esercitare i diritti esclusivi di comunicazione al pubblico entro il termine di tre anni decorrenti dalla data della ritrasmissione che comprende la propria opera o altro materiale protetto.

7. Quando l'emissione primaria proviene da un altro Stato membro dell'Unione europea e l'operatore del servizio di ritrasmissione intende acquisire i diritti di ritrasmissione per il territorio italiano, l'autorizzazione alla ritrasmissione è rilasciata dagli organismi di gestione collettiva nazionali ai sensi del comma 5.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando la trasmissione iniziale e la ritrasmissione hanno luogo nel territorio nazionale.

Articolo 16-quater

1. Ai fini della presente legge, per "servizio online accessorio" si intende un servizio di fornitura al pubblico di programmi televisivi o radiofonici e di qualsiasi materiale che riveste carattere accessorio rispetto alla trasmissione, simultaneamente ad essa o per un determinato periodo di tempo dopo la trasmissione, effettuato da un organismo di diffusione radiotelevisiva, direttamente o sotto il suo controllo e la sua responsabilità.

2. Per "materiale accessorio" si intende il materiale che ha una relazione chiaramente subordinata rispetto alle trasmissioni, ivi inclusi i materiali che arricchiscono o ampliano in altro modo i programmi in questione, anche mediante anteprima, ampliamento, integrazione o valutazione dei contenuti.

3. Non rientra nella definizione di cui al comma 1 la fornitura dell'accesso a opere individuali o ad altro materiale protetto integrati in un programma televisivo o radiofonico o a opere o ad altro materiale protetto che non hanno una relazione con un programma trasmesso dall'organismo di diffusione radiotelevisiva, come i servizi che danno accesso a singole opere musicali o audiovisive, album musicali o video, quali, tra gli altri, i servizi di video su richiesta.

4. Qualora avvengano nell'ambito di uno o più Stati membri dell'Unione europea, oltre a quello dell'organismo di radiodiffusione, gli atti di comunicazione al pubblico di opere o altri materiali protetti, su filo o senza filo, e di messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti, con modalità tali che ciascuno possa accedervi dal luogo e nel momento da esso scelti, avvenuti nell'ambito di un servizio online accessorio di cui al presente articolo, nonché gli atti di riproduzione di opere o altri materiali protetti necessari per la fornitura, l'accesso o l'utilizzo di tale servizio online, si considerano effettuati esclusivamente nel territorio dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva nelle ipotesi in cui vengono forniti al pubblico:

a) programmi radiofonici;

b) programmi televisivi d'informazione e di attualità oppure programmi di produzione interna interamente ideati, finanziati e realizzati con risorse proprie dall'organismo di diffusione radiotelevisiva.

5. Il principio di cui al comma 4 non si applica alle trasmissioni di eventi sportivi e di opere e altro materiale protetto in esse inclusi.

6. Nelle ipotesi di cui al comma 4, i titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi e gli organismi di diffusione radiotelevisiva determinano l'importo dovuto per il loro utilizzo, tenendo conto di tutti gli aspetti che caratterizzano, a livello quantitativo e qualitativo, il servizio online accessorio, inclusi la durata della disponibilità online dei programmi, il pubblico e le versioni linguistiche fornite. L'importo del pagamento da effettuare può essere calcolato anche sulla base dei ricavi dell'organismo di diffusione radiotelevisiva.

7. Il principio del paese d'origine di cui al comma 4 non pregiudica la libertà contrattuale dei titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi e degli organismi di diffusione radiotelevisiva di limitare lo sfruttamento dei diritti di cui ai precedenti commi e degli altri diritti previsti dalla presente legge in capo ai medesimi soggetti.

8. I commi 6 e 7 si applicano anche quando il servizio online accessorio è effettuato esclusivamente sul territorio nazionale.

Articolo 16-quinquies

1. Ai fini della presente legge, per “immissione diretta” si intende il processo tecnico mediante il quale un organismo di diffusione radiotelevisiva trasmette i propri segnali che trasportano i programmi a un organismo diverso dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, con modalità che non consentono al pubblico durante la trasmissione di accedere ai predetti segnali.

2. L'organismo di diffusione radiotelevisiva e il distributore di segnali partecipano ad un unico atto di comunicazione al pubblico quando il primo trasmette, mediante immissione diretta e senza trasmissione simultanea al pubblico, i propri segnali che trasportano i programmi esclusivamente ad un distributore di segnali, il quale provvede a trasmetterli al pubblico.

3. Non si applica il comma 2 quando il distributore di segnali si limita a fornire all'organismo di diffusione radiotelevisiva i mezzi tecnici per garantire la ricezione delle trasmissioni o per migliorarne la ricezione.

4. L'organismo di diffusione radiotelevisiva e il distributore di segnali partecipano, ciascuno in base al proprio contributo, all'atto di comunicazione al pubblico di cui al comma 2 e sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione dei titolari dei diritti in relazione al contributo specifico da loro fornito alla trasmissione del programma.

5. I titolari dei diritti rilasciano l'autorizzazione di cui al comma 4 esclusivamente attraverso gli organismi di gestione collettiva, come previsto all'articolo 16-ter.

6. Quando gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono i segnali portatori di programmi direttamente al pubblico e simultaneamente li trasmettono ad altri organismi mediante il processo tecnico di immissione diretta, le trasmissioni in tal modo effettuate dai distributori di segnali costituiscono un atto di comunicazione al pubblico distinto da quello effettuato dall'organismo di diffusione radiotelevisiva al quale si applica l'articolo 16-ter.”;

- l'articolo 1, comma 1, lettera d), prevede che, all'articolo 79, comma 1, lettera a), le parole “via cavo”, ovunque ricorrano, sono soppresse;
- l'articolo 1, comma 1, lettera e), prevede che, dopo l'articolo 79 della LDA, è inserito il seguente:
“Articolo 79-bis
1. L'articolo 16-ter non si applica ai diritti sulla ritrasmissione esercitati dagli organismi di diffusione radiotelevisiva in relazione alle proprie trasmissioni, indipendentemente dal fatto che tali diritti appartengano direttamente o siano stati trasferiti a tali organismi da altri titolari dei diritti.
2. Qualora gli organismi di diffusione radiotelevisiva e gli operatori dei servizi di ritrasmissione avviino trattative finalizzate alla conclusione di un accordo per l'autorizzazione alla ritrasmissione dei programmi televisivi e radiofonici, tali trattative devono essere condotte in buona fede, ai sensi dell'articolo 1337 del codice civile.”;
- l'articolo 1, comma 1, lettera f), prevede che all'articolo 85-bis, comma 1, della LDA le parole “via cavo” sono soppresse;
- l'articolo 1, comma 1, lettera g), prevede che all'articolo 110-bis della LDA sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L'autorizzazione alla ritrasmissione delle emissioni di radiodiffusione è concessa mediante contratto tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori di diritti connessi e i soggetti che effettuano la ritrasmissione individuati ai sensi dell'articolo 16-ter.”;
2) al comma 2, le parole “via cavo” sono soppresse;
- l'articolo 1, comma 1, lettera h), abroga l'articolo 180-bis della LDA.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Nel recepire la definizione di ritrasmissione dettata dalla direttiva, si è optato per l'eliminazione del riferimento alla distribuzione via cavo nella legge sul diritto d'autore, in tal modo uniformando tutte le ritrasmissioni. Pertanto, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), d), f) e h), del presente schema di decreto eliminano i riferimenti alla ritrasmissione via cavo contenuti agli articoli 16, 16-bis, 79, 85-bis e 180-bis della LDA. Nello specifico, la lettera a) modifica l'articolo 16, primo comma, della LDA, sopprimendo le parole "via cavo", la lettera b) abroga l'articolo 16-bis, comma 1, lettera c), che attualmente reca la definizione della ritrasmissione via cavo, la lettera d) sopprime le parole "via cavo" dall'articolo 79, comma 1, lettera a), la lettera f) elimina le parole "via cavo" altresì dall'articolo 85-bis, comma 1, che riconosce il diritto di autorizzare la ritrasmissione ai detentori dei diritti connessi e la lettera h) abroga l'articolo 180-bis concernente il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo. Anche l'art. 1, comma 1, lettera g), nel modificare l'articolo 110-bis della LDA che nel testo vigente già prevede un meccanismo di ricorso all'assistenza di un terzo in caso di mancato accordo, allinea il testo alla scelta di sistema di non distinguere la ritrasmissione sulla base delle tecnologie utilizzate, in ossequio al principio di neutralità tecnologica.

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'articolo 2, in attuazione dell'articolo 11 della direttiva, prevede un regime transitorio in base al quale gli accordi in vigore alla data del 7 giugno 2021, aventi ad oggetto l'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi relativi agli atti di comunicazione al pubblico di opere o altro materiale protetto che hanno luogo nel corso della fornitura di un servizio online accessorio, sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 16-*quater* a decorrere dal 7 giugno 2023, se scadono dopo tale data; mentre le autorizzazioni ottenute per gli atti di comunicazione al pubblico mediante immissione diretta in vigore al 7 giugno 2021 sono soggette alla disciplina dettata dall'articolo 16-*quinquies* a decorrere dal 7 giugno 2025, se scadono dopo tale data.

Detto regime transitorio risponde alle esigenze di certezza del diritto e di salvaguardia di diritti contrattualmente acquisiti per tutti quegli accordi tra privati già esistenti alla data fissata per il recepimento della direttiva.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Il presente decreto legislativo è adottato in attuazione della legge 22 aprile 2021, n. 53 (*legge di delegazione europea 2019-2020*) e dei criteri direttivi da questa fissati all'articolo 8.

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti successivi attuativi.

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non si hanno segnalazioni al riguardo.